

LA GESTIONE DEI FONDI PNRR NEGLI ENTI LOCALI



Modulo 1 INTRODUZIONE AL PNRR

Materiale a cura del Dr. Ebron D'Aristotile

Phd -Revisore Legale - Dirigente Programmazione economico Finanziaria SSR Regione Abruzzo - Autore di pubblicazioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali.

edaristotile@gmail.com



Canale Telegram

<https://t.me/contabilitaentilocali>



II PNRR

- Le principali disposizioni normative nazionali ed europee
- I contenuti del Piano approvato
- La governance nazionale
- Potere sostitutivo
- Principi trasversali
 - o Il nuovo principio del DNSH
 - o L'assenza di doppio finanziamento con fondi previsti dal bilancio dello Stato e altri fondi UE;
 - o la quota per il rispetto della parità di genere e dell'equità intergenerazionale;
 - o la quota del 40% di riparto dei fondi al Mezzogiorno
- Il circuito finanziario del PNRR : UE – Stato – Ministeri - enti locali
- L'assegnazione delle risorse
 - o Acconto
 - o Gestione per SAL
 - o Saldo finale



NEXT GENERATION EU



NEXT GENERATION EU: le risorse complessive

Al fine di superare **la grave crisi economica e sociale generatasi a seguito della pandemia** la Commissione Europea ha approvato uno strumento temporaneo per la ripresa **da 806,9 miliardi di euro**, che nelle intenzioni dell'istituzione Europea si propone di contribuire a riparare i **danni causati dalla pandemia di coronavirus** per creare un'Europa post COVID-19 **più verde, digitale, resiliente** e adeguata alle sfide presenti e future.

Detto strumento integra il **Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027**

Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza	723,8 miliardi di euro
di cui prestiti	385,8 miliardi di euro
di cui sovvenzioni	338,0 miliardi di euro
REACT-EU	50,6 miliardi di euro
Orizzonte Europa	5,4 miliardi di euro
Fondo InvestEU	6,1 miliardi di euro
Sviluppo rurale	8,1 miliardi di euro
Fondo per una transizione giusta (JTF)	10,9 miliardi di euro
RescEU	2 miliardi di euro
TOTALE	806,9 miliardi di euro

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza è stato istituito con il **REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2021** a cui occorre fare riferimento per tutti gli aspetti applicativi.



NEXT GENERATION EU: uno strumento innovativo

Cambiano i rapporti finanziari tra Unione europea - Stati membri

- prestiti da un « debito comune » (diversi rispetto a SURE o MES)
- piani nazionali come **contratti di performance** (non programmi di spesa)
- ambizione di trasformare l'economia dell'UE ancor più che mitigare l'impatto della crisi economica

OBIETTIVO :

creare una crescita economica in grado di generare rendimenti superiori al livello delle passività sostenute

Poiché il RRF non è abbastanza grande da controbilanciare i bilanci nazionali, vi è un **forte accento sulle riforme**, senza le quali una spesa nazionale rischia di limitarsi a una spinta temporanea dell'economia **con basso effetto moltiplicatore**.

L'iniziativa si pone obiettivi ambiziosi e pone un forte accento sulla **capacità di dimostrare che gli interventi finanziati portino a risultati tangibili e sufficientemente rilevanti**.



NEXT GENERATION EU: elementi innovativi

I programmi finanziati con Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) sono **programmi di performance (e non di spesa)**

- riforme e investimenti devono impegnarsi ex ante al raggiungimento di **milestone (traguardi intermedi)** e **target (obiettivi)** entro scadenze prefissate
- deve esserci **corrispondenza e coerenza** tra finanziamenti richiesti e target
- La Commissione Europea **autorizzerà gli esborsi** sulla base dell'adempimento
 - di **Milestone e Target**
 - e **NON alla spesa erogata** (come per i fondi strutturali)



NEXT GENERATION EU: elementi innovativi

Le milestone (traguardi intermedi) tendono a rappresentare il **completamento di fasi essenziali dell'attuazione (fisica e procedurale)**;

- Pubblicazione avvisi/bandi;
- Decreti assegnazione risorse;
- Aggiudicazione gare;
- SAL;
- Collaudo lavori.

i target (obiettivi intermedi) sono obiettivi determinati direttamente o altrimenti influenzati dalle politiche pubbliche e quantificati, **a cui siano cioè stati assegnati indicatori misurabili**

- Numero km costruiti;
- Mq spazi rigenerati/efficientati;
- Numero posti asili nido;



NEXT GENERATION EU: modalità di accesso

□ Presentazione del PIANO

Al fine di accedere ai fondi di *Next Generation EU* (NGEU), ciascuno Stato membro doveva **predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza** (PNRR - *Recovery and Resilience Plan*) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti relativi al periodo 2021-2026.

□ Pilastrì fondamentali

Il piano richiesto dalla Commissione doveva **dettagliare i progetti, le misure e le riforme** previste nelle aree di intervento che, comunque dovevano essere riconducibili a **sei pilastrì fondamentali**:

- 1) transizione verde;
- 2) trasformazione digitale;
- 3) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresi coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione e un mercato unico ben funzionante con PMI forti;
- 4) coesione sociale e territoriale;
- 5) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, anche al fine di aumentare la capacità di reazione e la preparazione alle crisi;
- 6) politiche per la prossima generazione, infanzia e gioventù, incluse istruzione e competenze.



NEXT GENERATION EU: modalità di accesso

□ Sistema di governance richiesto

Al fine di garantire una coerenza con le politiche e le strategie europee ed **un sistema di governance e di controllo** il **PIANO NAZIONALE** doveva:

- essere **coerente** con le priorità specifiche per Paese individuate nel contesto del **Semestre europeo** e con le informazioni contenute nei **Programmi nazionali di riforma**, nei **Piani nazionali per l'energia e il clima**, nei **Piani territoriali per una transizione giusta**, nei **Piani nazionali per l'attuazione della Garanzia Giovani** e negli **Accordi di partenariato**;
- destinare **almeno il 37% della dotazione al sostegno della TRANSIZIONE VERDE**, compresa la biodiversità;
- destinare **almeno il 20% alla TRASFORMAZIONE DIGITALE**;
- fornire una **dettagliata spiegazione delle modalità con le quali il Piano intende contribuire alla PARITÀ DI GENERE E ALLE PARI OPPORTUNITÀ**, rafforzare il potenziale di crescita e attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi, **contribuendo all'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali**;
- **definire i target intermedi e finali** e un **calendario indicativo dell'attuazione delle riforme e degli investimenti**, da completare al più tardi **entro la fine di agosto 2026**;
- indicare le **modalità per il monitoraggio e l'attuazione del Piano**, tappe, obiettivi e indicatori inclusi;
- **dare conto delle misure nazionali volte a prevenire**, individuare e correggere corruzione, **frodi e conflitti di interesse**.



NEXT GENERATION EU:

Differenze e analogie con la gestione dei Fondi strutturali

ANALOGIE

- Possibilità utilizzo strumenti già in uso per fondi SIE (es. opzioni di costo semplificato)
- Processi di gestione ispirati al mondo delle Politiche di Coesione (ad es.: gestione finanziaria)
- Verifica della regolarità, prevenzione, individuazione, correzione di frode, corruzione, conflitto di interesse e doppio finanziamento
- Impegno comune in tema di rafforzamento della capacità amministrativa e semplificazione

DIFFERENZE

- Regolamento di riferimento specifico 241/2021 (incluso nella categoria degli strumenti a gestione diretta UE)
- Rendicontazione alla CE focalizzata sui risultati (target e milestone) per ottenere il rimborso di tranche di finanziamento UE non connesse all'avanzamento della spesa
- Ammontare di risorse rilevante e tempistica attuativa ridotta (ultimi target al 30 giugno 2026)
- Ulteriori requisiti specifici (DNSH, tagging digital e climate, priorità trasversali, etc...)



NEXT GENERATION EU:

Metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo per Stato membro nell'ambito del dispositivo

Apposito allegato stabilisce la **metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo disponibile per ogni Stato membro** in conformità dell'articolo 11.

Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi, con riguardo a ogni Stato membro:


- popolazione;**
- inverso del PIL pro capite;**
- tasso medio di disoccupazione** negli ultimi cinque anni rispetto alla media dell'Unione (2015-2019);
- diminuzione del PIL reale nel 2020** e la diminuzione del PIL reale negli anni 2020 e 2021 complessivamente.

Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:

- l'inverso del PIL pro capite** è limitato a un **massimo del 150 % della media dell'Unione;**
- la deviazione dalla media dell'Unione del tasso di disoccupazione** di un singolo Stato membro è **limitata a un massimo del 150 %** della media dell'Unione.
- Per tenere conto della **maggiore stabilità dei mercati del lavoro degli Stati membri** più benestanti (il cui RNL pro capite supera la media dell'Unione), **la deviazione dalla media dell'Unione del loro tasso di disoccupazione** è limitata a un **massimo del 75 %**.



PNRR italia : confronto con il resto d'europa



PNRR Italia : aspetti introduttivi



PNRR Italia

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano rappresenta il **disegno strategico individuato** dall'Italia per rispondere a questa sfida attraverso un percorso di sviluppo durevole e sostenibile basato

- sulla **modernizzazione della pubblica Amministrazione**,
- sul **rafforzamento del sistema produttivo**,
- sul **potenziamento del welfare e dell'inclusione sociale**

Un siffatto **disegno strategico di lungo periodo**, ma da **attuarsi in un tempo breve (cinque anni)**, non senza complessità di natura amministrativa, tecnica e di contesto comporta

la partecipazione attiva di tutto il sistema istituzionale e dell'apparato amministrativo nelle sue diverse articolazioni centrali e territoriali.



PNRR Italia

le singole Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel Piano hanno declinato ciascuna misura (investimenti e/o riforme) in base alle tappe attuative e quantificato i risultati attesi,

- tramite circa **1000 tra milestone e target**
- posizionati nel tempo di attuazione del programma (**fino a giugno 2026**)
- di cui **527 sono di rilevanza europea**.

Questi ultimi costituiscono **impegni vincolanti** che verranno valutati dalla Commissione europea per autorizzare i rimborsi sulla base dei progressi compiuti dal Piano.

Gli ulteriori M&T sono stati definiti per assicurare un maggiore presidio a livello nazionale, in modo da favorire l'individuazione, in tempo utile, di criticità e ritardi che potrebbero compromettere il raggiungimento dei traguardi di livello europeo.




PNRR Italia : iter di approvazione

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia che , il Governo Draghi ha presentato (**il 25 aprile**) al Parlamento in sostituzione del precedente progetto predisposto dal Governo Conte II.
- Come richiesto dal Parlamento, **il 26 e 27 aprile 2021** il Presidente Draghi ha reso comunicazioni alle Assemblee di Camera e Senato sul nuovo testo del PNRR, trasmesso alle Camere dal Governo il 25 aprile.
- Il dibattito parlamentare si è concluso con l'approvazione di risoluzioni (n. 6/00189 della Camera e n. 6/00188 del Senato). Successivamente, **il 30 aprile 2021** il PNRR dell'Italia è stato ufficialmente trasmesso dal Governo alla Commissione europea (e, subito dopo, al Parlamento).
- Il **22 giugno 2021** la **Commissione europea** ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia, accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR italiano (documento di lavoro della Commissione SWD(2021).
- Il **13 luglio 2021** il PNRR dell'Italia **è stato definitivamente approvato** con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea. Alla Decisione di esecuzione del Consiglio è allegato un corposo allegato (in lingua italiana) con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.
- Dopo la Decisione di esecuzione del Consiglio la Commissione **è stato concluso un accordo** che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/241, costituisce un impegno giuridico specifico.
- Entro due mesi** dalla sottoscrizione dell'accordo la Commissione ha proceduto al pagamento del prefinanziamento, di importo fino al 13% delle somme (articolo 13).



PNRR Italia : contenuti finanziari

Da un punto di vista finanziario il piano si caratterizza per un importo complessivo di **235,1 miliardi** di euro di cui



- **191,5 miliardi di euro**, finanziati attraverso il **DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA**,
- ulteriori **30,6 miliardi** di risorse nazionali, che confluiscono in un apposito **FONDO COMPLEMENTARE** finanziato attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile.
- **13 miliardi** del **REACT EU**.



PNRR italia: in cifre

Il PNRR Italia si compone di

- ❑ 6 MISSIONI
 - ❑ 16 COMPONENTI
 - ❑ 63 RIFORME
 - ❑ 134 INTERVENTI
-
- ❑ 527 TRAGUARDI ED OBIETTIVI
 - ❑ 191,5 MILIARDI DI EURO
 - ❑ 68,9 MILIARDI DI SOVVENZIONI
 - ❑ 122,6 MILIARDI DI PRESTITI



PNRR: in cifre

Timesheet dei pagamenti europei previsti

N° Rata	Scadenza	N° Obiettivi	N° Milestone	N° Target	Importo [mld€]	di cui Prestiti [mld€]	di cui Sovvenzioni [mld€]
Prima rata	31/12/2021	51	49	2	24,1	12,6	11,5
Seconda rata	30/06/2022	45	44	1	24,1	12,6	11,5
Terza rata	31/12/2022	55	39	16	21,8	10,3	11,5
Quarta rata	30/06/2023	27	20	7	18,4	16,1	2,3
Quinta rata	31/12/2023	69	23	46	20,7	12,6	8,0
Sesta rata	30/06/2024	31	13	18	12,6	10,3	2,3
Settima rata	31/12/2024	58	8	50	21,3	14,9	6,3
Ottava rata	30/06/2025	20	5	15	12,6	10,3	2,3
Nona rata	31/12/2025	51	5	46	14,9	10,3	4,6
Decima rata	30/06/2026	120	7	113	20,8	12,3	8,5
TOTALE		527	213	314	191,5	122,6	68,9



PNRR Italia : contenuti

IL PIANO È ARTICOLATO IN SEI MISSIONI.

- la prima missione, "**Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura**", stanZIA complessivamente **49,1 miliardi**
 - di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo complementare.
- la seconda missione, "**Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica**", stanZIA complessivamente **68,6 miliardi**
 - di cui 59,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 9,1 miliardi dal Fondo complementare.
- la terza missione, "**Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile**", stanZIA complessivamente **31,4 miliardi**
 - di cui 25,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 6,06 miliardi dal Fondo complementare.
- la quarta missione, "**Istruzione e Ricerca**", stanZIA complessivamente **31,9 miliardi di euro**
 - di cui 30,9 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 1 miliardo dal Fondo complementare.
- la quinta missione, "**Inclusione e Coesione**", stanZIA complessivamente **22,5 miliardi**,
 - di cui 19,8 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,7 miliardi dal Fondo complementare.



PNRR Italia : principi trasversali

Nell'attuazione delle **6 Missioni** le Amministrazioni sono chiamate a rispettare ulteriori **principi trasversali** a tutti gli interventi finanziati nell'ambito del Piano.

TRANSIZIONE DIGITALE	TRANSIZIONE VERDE E DNSH	PARITÀ DI GENERE, GIOVANI E DIVARI TERRITORIALI
<p>25,1% dello stanziamento totale è per obiettivi digitali</p> <p>PROGETTI TRANSFRONTALIERI MULTINAZIONALI Partecipazione alle IPCEI pianificate cloud e microelettronica e sviluppo di reti 5G</p> <p>INVESTIMENTI CHIAVE</p> <ul style="list-style-type: none"> Sviluppo della banda ultra larga fissa e reti 5G (€ 6,7 Mld) Digitalizzazione delle imprese (€ 13,4 Mld) Digitalizzazione della P.A. (€ 6,1 Mld) 	<p>37,5% dello stanziamento totale è per obiettivi climatici</p> <p>DNSH Nessuna misura del piano arreca danno agli obiettivi ambientali</p> <p>INVESTIMENTI CHIAVE</p> <ul style="list-style-type: none"> Efficienza energetica negli edifici residenziali (€ 12,1 Mld) Mobilità sostenibile (€ 32,1 Mld) Energia rinnovabile ed economia circolare (€ 18 Mld) <p>NETWORK Reti Intelligenti (€ 3,6 Mld)</p>	<p>40% delle risorse territorializzabili è dedicate al Mezzogiorno</p> <p>DIVARI TERRITORIALI Allocazione risorse in coerenza con le % previste nel PNRR</p> <p>PARITÀ DI GENERE Le iniziative devono garantire la partecipazione delle donne</p> <p>FUTURE GENERAZIONI Gli interventi sono tesi a valorizzare e fornire benefici diretti e indiretti alle future generazioni</p>

Tratto da [www. Italiadomani.it](http://www.Italiadomani.it)

Copyright © 2021 Italia domani. All rights reserved.

6



PNRR Italia : Le riforme

Gli investimenti previsti nel PNRR sono accompagnati da un ampio **SISTEMA DI RIFORME STRUTTURALI** del **Sistema Paese** (n. 63) che sono identificabili e sintetizzabili in **3 macro-tipologie**:



PNRR Italia : Le riforme riguardanti gli enti locali

FEDERALISMO FISCALE

completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge 42 del 2009, con l'obiettivo

- di **migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali** tra i diversi livelli di governo,
- assegnare le risorse** alle amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi
- incentivare un uso efficiente delle risorse** medesime (RSO, Province, Città metropolitane)

RIDUZIONE TEMPI DI PAGAMENTO DELLA PA

Si prevede **entro la fine del 2023** che

- i) le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale **paghino entro il termine di 30 giorni**
- ii) le **autorità sanitarie** regionali entro il **termine di 60 giorni**.

Affinché la soluzione al problema dei ritardi di pagamento sia strutturale, la riforma è intesa altresì a garantire che **nel 2024**

- i) le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale continuino a pagare entro il termine di 30 giorni
- ii) le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni.



PNRR Italia : Le riforme riguardanti gli enti locali

APPALTI PUBBLICI

Mira alla semplificazione, al riordino e allo sviluppo dell'e-Procurement

- per **ridurre i tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione** a in media **100 giorni** entro il 2023
- e ridurre i tempi tra aggiudicazione dell'appalto e realizzazione dell'infrastruttura del 15% entro il 2023.

CONTABILITA' SU BASE ACCRUAL

Mira alla implementazione del sistema contabile

- basato sul principio accrual
- con l'applicazione dei principi EPSAS



PNRR: TRAGUARDI & OBIETTIVI


TRAGUARDI

rappresenta un risultato **qualitativo** oggettivamente verificabile nell'ambito dell'**attuazione** degli interventi

OBIETTIVI

rappresenta un risultato **quantitativo** e **concreto** oggettivamente verificabile nell'ambito dell'**attuazione** degli interventi

panoramica complessiva di Traguardi & Obiettivi (T&O) EU previsti per ciascuna Missione del PNRR



Tratto da www.Italiadomani.it

Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.




PNRR: TRAGUARDI & OBIETTIVI

L'Italia potrà richiedere ed ottenere dalla CE i **finanziamenti** spettanti su **base semestrale** solo a fronte dell'effettivo **conseguimento** dei **traguardi** e degli **obiettivi intermedi**, secondo una sequenza temporale predefinita e concordata con le Istituzioni europee.

Inoltre sono previsti anche specifici traguardi intermedi definiti a livello nazionale con l'obiettivo di monitorare l'avanzamento del Piano.

quadro sintetico degli **obiettivi quantitativi** e dei **traguardi intermedi UE**, suddivisi per annualità.



Tratto da www.Italiadomani.it

Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.



PNRR: milestone & target

Implicazioni per gli Enti Territoriali

Al momento della **richiesta di finanziamento** (e della richiesta del CUP), oltre al costo del progetto va indicato quanto si è realizzato secondo la stessa metrica del target, per es.:

- numero di km costruiti
- numero di beneficiari di borse di studio (per sesso)
- metri quadri di spazi efficientati
- numero di nuovi posti disponibili in asilo nido
- etc.

La **tempistica dell'attuazione** è nella maggior parte dei casi dettata dalle milestones della misura, che si configurano come per es.:

- aggiudicazione di tutti i contratti pubblici
- completamento di una percentuale del totale dei progetti
- etc.

Milestone e target sono oggetti complessi, non si limitano alla verifica di una tappa procedurale compiuta o alla misurazione di una realizzazione fisica, ma prevedono diversi **requisiti** che condizionano i criteri di selezione degli interventi:

- sulle caratteristiche delle opere o dei beneficiari
- sulla localizzazione degli interventi
- sul DNSH
- sul tagging climatico/digitale
- etc.

Tratto da www.Italiadomani.it
Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.



PNRR Italia : La normativa



PNRR Italia : la normativa ad oggi

Le disposizioni normative approvate

- Legge 178/2020** Prime disposizioni sul PNRR
- D.L. 59/2021** Piano nazionale complementare
- D.L. 77/2021** Governance PNRR
- D.L. 80/2021** Rafforzamento della capacità amministrativa
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021** e s.m.i. – Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione e modifiche alla tabella A del decreto 6 agosto 2021
- Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21** Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR
- Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti



PNRR Italia : la normativa ad oggi

Le disposizioni normative approvate

- Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 Rendicontazione PNRR al 31.12.2021** - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021** - Indicazioni attuative.
- Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6** Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR
- Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR
- Circolare del 29 aprile 2022, n. 21** Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC.
- DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36** Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
- Circolare n. 6, 13 Giugno 2022** n. 38877 - Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell'ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR)
- Circolare del 21 giugno 2022, n. 27** Monitoraggio delle misure PNRR.
- Circolare del 14 giugno 2022, n. 26** - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda "Richiesta di pagamento" alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.



PNRR Italia : la governance



PNRR: modello organizzativo

Con la **Legge n. 108 del 29 luglio 2021** (ex Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021), è stato **definito un modello Organizzativo** articolato su **2 livelli di gestione** (presidio e coordinamento, attuazione delle misure) che favorirà le interlocuzioni con la CE in tutte le fasi di **attuazione, controllo e rendicontazione** conseguenti al pieno conseguimento di Traguardi e Obiettivi.



Tratto da www.Italiadomani.it
Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.



PNRR Italia : la governance



La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) aveva stabilito, ai commi 1037-1050, le prime misure per l'attuazione del programma Next Generation EU.

La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla **Presidenza del Consiglio dei ministri** attraverso l'istituzione

- di una **Cabina di regia**, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in relazione alle tematiche affrontate in ciascuna seduta.

Tra i suoi compiti figura la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato attuazione del Piano, con cadenza semestrale.

L'azione della Cabina di regia non fa venir meno le funzioni di indirizzo e coordinamento in capo ai Comitati interministeriali

- per la transizione digitale e
- per la transizione ecologica

disciplinati dal decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, i quali svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico.



PNRR Italia : la governance



A supporto delle attività della Cabina di regia è istituita una **Segreteria tecnica**, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae **fino al completamento del PNRR entro il 31 dicembre 2026**.

La Segreteria tecnica ha tra i suoi compiti:

- l'elaborazione di periodici **rapporti informativi**, indirizzati alla Cabina di regia;
- la **segnalazione** al Presidente del Consiglio delle azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia;
- l'**acquisizione** dal Servizio centrale per il PNRR delle **informazioni e dei dati** di attuazione del Piano livello di ciascun progetto, anche con riguardo alla tempistica programmata e ad eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;
- la **proposta al Presidente del Consiglio** dei casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei **poteri sostitutivi** sottoponendoli all'esame del Consiglio dei ministri;
- l'**istruzione dei procedimenti per il superamento del dissenso** (art. 4).



PNRR Italia : la governance



Presso la Presidenza del consiglio, inoltre, è istituita un'**Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione**, con l'obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l'attuazione del Piano (art. 5).

La stessa norma ha poi, istituito un **Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale**, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli enti locali nonché di Roma capitale e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile.

Partecipano inoltre rappresentanti delle organizzazioni della cittadinanza attiva.

Il Tavolo svolge una funzione consultiva nelle materie connesse all'attuazione del PNRR.



PNRR Italia : la realizzazione degli interventi

Alla **realizzazione operativa degli interventi** previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori:

- **Le Amministrazioni centrali,**
- **le Regioni e le Province autonome**
- **e gli enti locali,**

sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR.

Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede

- al coordinamento delle relative attività di gestione,
- monitoraggio, rendicontazione e controllo
- individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero **istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale che rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR** (art. 8).

Le **amministrazioni centrali** titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, **almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente**, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia **destinato alle regioni del Mezzogiorno**, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR.



PNRR Italia : potere sostitutivo

Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma trasmesso con il PNRR, vengono introdotti **poteri sostitutivi** che sono attivati in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR.

- nel caso in cui **sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali** del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a **30 giorni per provvedere**.
- In caso di perdurante **inerzia**, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, **o i commissari ad acta**, ai quali attribuisce, **in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari**, oppure di provvedere all'esecuzione ai progetti (art. 12).
- In caso di **dissenso, diniego o opposizione**
 - o **PROVENIENTE DA UN ORGANO STATALE** che può precludere la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica - se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
 - o **PROVENIENTE DA UN ORGANO DELLA REGIONE O DI UN ENTE LOCALE**, la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la **questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome** di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il **termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza**. Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi (art. 13).



PNRR Italia : monitoraggio



Il **monitoraggio e la rendicontazione** del Piano PNRR sono affidati al **Servizio centrale per il PNRR**, istituito presso la **Ragioneria generale dello Stato**, che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del Piano.

Il Servizio centrale per il PNRR è responsabile

- della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari,
- nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR,
- assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR (art. 6).

Ogni Amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR individua (o costituisce ex novo) **una struttura di coordinamento che agisce come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR**.



PNRR Italia : monitoraggio



Presso la Ragioneria generale dello Stato è inoltre **istituito un ufficio dirigenziale con funzioni di audit del PNRR** che opera in posizione di **indipendenza funzionale** rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e **si avvale**, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, **dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato** (art.7).

Sempre nell'articolo 7 del D.L. 77/2021 il legislatore chiarisce le attività di un'apposita **unità di missione** presso il Dipartimento della **Ragioneria** generale del MEF, che la legge di bilancio per il 2021 aveva previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU (legge n. 178 del 2020, comma 1050).

Per quanto riguarda il **monitoraggio fisico e finanziario** degli interventi il sistema unitario **«ReGiS»** costituirà lo strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR (comma 1043 della legge di bilancio 2021).

Esso dovrà consentire

- la puntuale verifica di target e milestone, e fornire una vista integrata con l'analogo quadro di altri progetti in corso di realizzazione con altre fonti europee e nazionali a partire quindi dalla programmazione complementare PNRR.
- si integrerà anche con i sistemi della Commissione Europea.



PNRR Italia : Controllo Corte dei Conti

La **Corte dei conti** esercita il controllo sulla gestione, svolgendo in particolare **valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia** circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR.

Tale controllo **si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento** con la **Corte dei conti europea**, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Corte dei conti riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR (art. 7, comma 7).



PNRR Italia : Il ruolo degli enti locali



PNRR Italia : il ruolo degli enti locali

Una parte importante del PNRR è dedicata al **rafforzamento degli enti locali** chiamati non solo ad essere beneficiari dei fondi ma anche attuatori del Piano.

Le principali Missioni in cui è richiesto un loro intervento sono quelle riconducibili alla


- Missione 2 - **RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA**
- Missione 4 - **ISTRUZIONE E RICERCA**
- Missione 5 - **INCLUSIONE E COESIONE**
- Missione 6 - **SALUTE**

Le modalità di coinvolgimento degli enti locali sono diverse

- La titolarità di specifiche progettualità (attuatori/beneficiari), afferenti materie di competenza istituzionale e la loro concreta realizzazione** (es. asili nido, progetti di rigenerazione urbana, edilizia scolastica, interventi per il sociale).
- La partecipazione a iniziative finanziate dall'Amministrazione centrale che destinano agli Enti locali risorse per realizzare** progetti specifici che contribuiscono all'obiettivo nazionale (es. in materia di digitalizzazione).
- La localizzazione sul proprio territorio di investimenti previsti nel PNRR la cui responsabilità di realizzazione è demandata a livelli superiori** (es. in materia di mobilità, ferrovie/porti, sistemi irrigui, banda larga, ecc.).




Stima risorse destinate agli enti territoriali per missione



Copyright © 2021 Italia domani. All rights reserved.
Tratto da www.Italiadomani.it



Stima risorse destinate agli enti territoriali per tipologia



Copyright © 2021 Italia domani. All rights reserved.
Tratto da www.Italiadomani.it



MISSIONE 2	COMPONENTE	INVESTIMENTO	RISORSE
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	M2C1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE	Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti (1,50 miliardi). Investimenti finalizzati al miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti". Si specifica che "circa il 60% dei progetti si focalizzerà sui comuni del Centro-Sud Italia".	1,5
		Investimento 1.2: Progetti "faro" di economia circolare (0,60 miliardi); Interventi volti a potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento/riciclo"	0,6
		Investimento 3.1: Isole verdi (0,20 miliardi). Investimenti "concentrati su 19 piccole isole, che faranno da "laboratorio" per lo sviluppo di modelli "100% green" e auto-sufficienti".	0,2
	M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITA' SOSTENIBILE	Investimento 3.2: <i>Green communities</i> (0,14 miliardi). Investimenti per favorire la nascita e la crescita di comunità locali, anche tra loro coordinate solo associative (le <i>Green communities</i>), attraverso il supporto all'elaborazione, il finanziamento e la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale".	0,14
		Investimento 1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo (2,20 miliardi). L'investimento punta alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in piccoli centri. "L'investimento, infatti, individua Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti, sostenendo così l'economia dei piccoli Comuni, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzando la coesione sociale".	2,2
		Investimento 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica (0,60 miliardi). La misura prevede la realizzazione di circa 570 km di piste ciclabili urbane e metropolitane e di circa 1.250 km di piste ciclabili turistiche.	0,6
		Investimento 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa (3,60 miliardi). La misura prevede la realizzazione di 240 km di rete attrezzata per le infrastrutture del trasporto rapido di massa suddivise in metro (11 km), tram (85 km), filovie (120 km), funivie (15 km). Il focus dell'intervento sarà principalmente sulle aree metropolitane delle maggiori città italiane.	3,6
		Investimento 4.3: Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica (0,75 miliardi). 7.500 punti di ricarica rapida in autostrada e 13.755 in centri urbani.	0,74
		Investimento 4.4: Rinnovo flotte bus treni verdi (3,64 miliardi). "E' previsto l'acquisto entro il 2026 di circa 3.360 bus a basse emissioni. Circa un terzo delle risorse sono destinate alle principali città italiane".	3,64
	M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	Investimento 1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica (0,80 miliardi). "Il piano mira ad intervenire su circa 195 edifici scolastici per un totale di oltre 410 mila mq".	0,8
		Investimento 2.1: Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per efficienza energetica e la sicurezza degli edifici (13,81 miliardi).	13,95
	M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA	Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico (2,49 miliardi). "Nelle aree colpite da calamità saranno effettuati interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché interventi di 197 riduzione del rischio residuo, finalizzato alla tutela dell'incolumità pubblica e privata, in linea con la programmazione e gli strumenti di pianificazione esistenti".	2,49
		Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (6,00 miliardi). "L'investimento aumenterà la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane. I lavori riguarderanno la messa in sicurezza del territorio, la sicurezza e l'adeguamento degli edifici, l'efficienza energetica e i sistemi di illuminazione pubblica".	6
Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano (0,33 miliardi). "Si prevedono una serie di azioni rivolte principalmente alle 14 città metropolitane, ormai sempre più esposte a problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita		0,33	



MISSIONE 4	COMPONENTE	INVESTIMENTO	RISORSE	
ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (4,60 miliardi). La misura consentirà la creazione di circa 228.000 posti. L'intervento verrà gestito dal Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'Interno, e verrà realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni che accorderanno alle procedure selettive e condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere.	4,6	
		Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense (0,96 miliardi). "Con questo progetto si persegue l'attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di circa 1.000 edifici entro il 2026. Il piano è gestito dal Ministero dell'Istruzione ed è attuato, quanto alla costruzione e riqualificazione delle mense e palestre, dagli Enti locali proprietari dei relativi edifici".	0,96	
		Investimento 1.3: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola (0,30 miliardi). "L'obiettivo è quello di potenziare le infrastrutture per lo sport e favorire le attività sportive a cominciare dalle prime classi delle scuole primarie" (p.233). Il piano mira a costruire o adeguare strutturalmente circa 400 edifici da destinare a palestre o strutture sportive. Il piano è gestito dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Dipartimento per lo sport ed è attuato, quanto alla costruzione e riqualificazione delle 235 palestre, direttamente dagli enti locali proprietari dei relativi edifici, sulla base di linee guida e di un Comitato nazionale che ne possa garantire la qualità tecnica dei progetti.	0,3	
	M4C1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ	Investimento 3.2: Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuove aule didattiche e laboratori (2,10 miliardi). "L'attuazione di questo investimento sarà a carico del Ministero dell'Istruzione".	2,1	
		Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica (3,90 miliardi). L'investimento prevede la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico. Il Ministero dell'Istruzione gestirà il processo di autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione fattuale e finanziaria di tutti gli interventi. La realizzazione degli interventi e delle opere avverrà sotto la responsabilità degli Enti Locali proprietari degli edifici scolastici pubblici. Il piano di riqualificazione proposto mira a ristrutturare una superficie complessiva di 2.400.000,00 mq. degli edifici scolastici.	3,9	
	Totale Missione 4			11,86



MISSIONE 5	COMPONENTE	INVESTIMENTO	RISORSE	
INCLUSIONE E COESIONE	M5C2: SOCIALI, COMUNITA' E SETTORE	INFRASTRUTTURE E FAMIGLIE, TERZO	<p>Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti (0,50 miliardi). L'investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali), quali: (i) interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità; (ii) interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti; (iii) interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale; (iv) interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali. Il progetto sarà coordinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che pubblicherà un avviso non competitivo dedicato ai comuni singoli o in associazione.</p>	0,5
			<p>Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità (0,50 miliardi). Gli interventi saranno centrati sull'aumento dei servizi di assistenza domiciliare e sul supporto delle persone con disabilità per consentire loro di raggiungere una maggiore qualità della vita rinnovando gli spazi domestici in base alle loro esigenze specifiche, 276 sviluppando soluzioni domestiche e trovando nuove aree anche tramite l'assegnazione di proprietà immobiliari confiscate alle organizzazioni criminali. Il progetto sarà realizzato dai Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali), coordinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in collaborazione con le Regioni.</p>	0,5
			<p>Investimento 1.3: Housing temporaneo e stazioni di posta (0,45 miliardi). L'investimento si articola in due categorie di interventi: (i) Housing temporaneo, in cui i Comuni, singoli o in associazione, metteranno a disposizione appartamenti per singoli, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi e attiveranno progetti personalizzati per singola persona/famiglia al fine di attuare programmi di sviluppo della crescita personale e aiutarli a raggiungere un maggiore grado di autonomia; (ii) Stazioni di posta, ovvero centri che offriranno, oltre a un'accoglienza notturna limitata, ulteriori servizi quali servizi sanitari, ristorazione, orientamento al lavoro, distribuzione di beni alimentari ecc.</p>	0,45
			<p>Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (3,30 miliardi). L'investimento è finalizzato a fornire ai Comuni (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) contributi per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso la stabilità delle regole di finanza pubblica e i contributi diretti agli investimenti (p.278).</p>	3,3
			<p>Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati (2,92 miliardi). L'intervento Piani urbani integrati è dedicato alle periferie delle Città Metropolitane e prevede una pianificazione urbanistica partecipata, con l'obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile. Nelle aree metropolitane si potranno realizzare sinergie di pianificazione tra il Comune "principale" ed i Comuni limitrofi più piccoli con l'obiettivo di ricucire tessuto urbano ed extra-urbano, colmando deficit infrastrutturali e di mobilità.</p>	2,45



MISSIONE 6	COMPONENTE	INVESTIMENTO	RISORSE
SALUTE		<p>Investimento 1: Case della Comunità e presa in carico della persona (2,00 miliardi). La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali</p>	2
		Totale Missione 6	2



RIPARTIZIONE DELLE RISORSE COMUNI E CITTA' – M1

MC	Intervento	Soggetti attuatori	Progetti in essere [mld€]	FSC [mld€]	Nuovi progetti [mld€]	Importo PNRR [mld€]
M1C3	2.1 - Attrattività dei borghi	Comuni < 5.000	-	0,820	-	0,820
M1C3	2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	Regioni e Comuni	-	-	0,600	0,600
M1C3	2.3 - Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici	Regioni, Comuni, altro	-	-	0,300	0,300

Tratto da www.Italiadomani.it
Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.



RIPARTIZIONE DELLE RISORSE COMUNI E CITTA' – M2

MC	Intervento	Soggetti attuatori	Progetti in essere [mld€]	FSC [mld€]	Nuovi progetti [mld€]	Importo PNRR [mld€]
M2C1	1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	EGATO e Comuni (anche in forma associata)	-	1,000	0,500	1,500
M2C1	3.1 - Isole verdi	Comuni	-	-	0,200	0,200
M2C2	4.1 - Rafforzamento mobilità ciclistica	Regioni, Comuni e Città	0,200	-	0,400	0,600
M2C2	4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa	Regioni, Comuni e Città	1,400	1,500	0,700	3,600
M2C2	4.4.1 - Bus	Regioni, Comuni	0,500	-	1,915	2,415

Tratto da www.Italiadomani.it
Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.



RIPARTIZIONE DELLE RISORSE COMUNI E CITTA' – M2

MC	Intervento	Soggetti attuatori	Progetti in essere [mld€]	FSC [mld€]	Nuovi progetti [mld€]	Importo PNRR [mld€]
M2C3	1.1 - Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	Comuni, Città e Province	-	0,200	0,600	0,800
M2C4	2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Comuni	6,000	-	-	6,000
M2C4	3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Città	0,030	-	0,300	0,330
M2C4	3.3 - Rinaturazione dell'area del Po	Regioni, Autorità Bacino e Enti locali	-	-	0,357	0,357

Tratto da www.Italiadomani.it

Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.



RIPARTIZIONE DELLE RISORSE COMUNI E CITTA' – M4

MC	Intervento	Soggetti attuatori	Progetti in essere [mld€]	FSC [mld€]	Nuovi progetti [mld€]	Importo PNRR [mld€]
M4C1	1.1 - Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Comuni	1,600	1,000	2,000	4,600
M4C1	1.2 - Piano per l'estensione del tempo pieno e mense	Comuni	-	0,600	0,360	0,960
M4C1	1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	Comuni	-	-	0,300	0,300
M4C1	3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Comuni, Città e Province	3,400	-	0,500	3,900

Tratto da www.Italiadomani.it

Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.



RIPARTIZIONE DELLE RISORSE COMUNI E CITTA' – M5

MC	Intervento	Soggetti attuatori	Progetti in essere [mld€]	FSC [mld€]	Nuovi progetti [mld€]	Importo PNRR [mld€]
M5C2	2.1 - Rigenerazione urbana, volta a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Comuni	2,800	0,500	-	3,300
M5C2	2.2 - Piani Urbani Integrati	Comuni e Città	-	-	2,494	2,494
M5C2	2.2 a) – Piani Urbani Integrati superamento insediamenti abusivi	Comuni	-	-	0,200	0,200
M5C2	2.2 a) – Piani Urbani Integrati Fondo dei Fondi	Cofin. Privati	-	-	0,272	0,272
M5C2	2.3 - Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA)	Regioni, Comuni, Città e Province	0,477	0,800	1,523	2,800

Tratto da www.Italiadomani.it

Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.



RIPARTIZIONE DELLE RISORSE COMUNI E CITTA' – M5

MC	Intervento	Soggetti attuatori	Progetti in essere [mld€]	FSC [mld€]	Nuovi progetti [mld€]	Importo PNRR [mld€]
M5C2	3.1 - Sport e inclusione sociale	Comuni	-	-	0,700	0,700
M5C3	1.1.1 - Strategia nazionale per le aree interne	Comuni	0,225	0,400	0,100	0,725
M5C3	1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	Comuni, Città e Province	-	-	0,300	0,300
M5C3	1.4 - Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali	Regioni, Autorità Portuali, altri Enti locali	-	0,600	0,030	0,630

Tratto da www.Italiadomani.it

Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.



PNRR Italia : I principi trasversali



PNRR Italia : principi trasversali

Nell'attuazione delle **6 Missioni** le Amministrazioni sono chiamate a rispettare ulteriori **PRINCIPI TRASVERSALI** a tutti gli interventi finanziati nell'ambito del Piano.

- principio del **DNSH**
- Principio di **assenza di doppio finanziamento** con fondi previsti dal bilancio dello Stato e altri fondi UE;
- Principio della **parità di genere e dell'equità intergenerazionale**;
- la quota del 40% di **riparto dei fondi al Mezzogiorno**



PNRR Italia : DNSH



Il principio del DNSH

Il 19 febbraio 2021 è entrato in vigore il Regolamento che disciplina il **Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza** (Reg. (UE) 2021/241), pubblicato sulla GUUE Serie L 57 del 18.02.2021.

Regolamento UE 241/2021

Articolo 5

Principi orizzontali

1. Il sostegno nell'ambito del dispositivo non sostituisce, salvo in casi debitamente motivati, le spese di bilancio correnti a livello nazionale e rispetta il principio dell'addizionalità del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 9.
2. Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».

La ratio di detta scelta trova immediata spiegazione all'interno del Regolamento 241/2021 dove al **punto (23)** si precisa che il PNRR si inserisce all'interno del cosiddetto **Green Deal europeo**.



Il principio del DNSH

Il Green Deal europeo è una **strategia di crescita** in cui l'Europa riconosce l'importanza di far fronte ai cambiamenti climatici in linea con l'impegno dell'Unione di attuare

- **l'accordo di Parigi**
- **e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU.**

L'accordo di Parigi è il primo **accordo universale e giuridicamente vincolante** sui **cambiamenti climatici**, adottato alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) nel dicembre **2015**.

L'accordo stabilisce un quadro globale per evitare pericolosi cambiamenti climatici limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C e proseguendo con gli sforzi per limitarlo a 1,5°C.

Inoltre, punta a rafforzare la capacità dei paesi di affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici e a sostenerli nei loro sforzi (fonte: Commissione Europea).

L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, adottata dai leader mondiali nel **2015**, costituisce il nuovo **quadro di sviluppo sostenibile globale** e stabilisce **17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS)**.

L'impegno si incentra su eliminare la povertà e conseguire uno sviluppo sostenibile entro il 2030 a livello mondiale, garantendo che nessuno rimanga escluso.

Gli OSS puntano a un equilibrio fra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: l'elemento economico, quello sociale e quello ambientale fornendo obiettivi concreti (fonte: Commissione Europea).



Il principio del DNSH

Regolamento UE 241/2021

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

...omissis...

«non arrecare un danno significativo»: non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852

il Regolamento **UE 252/2020** "relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088" stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.



Il principio del DNSH

Regolamento UE 252/2020

Articolo 17 Danno significativo agli obiettivi ambientali

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale **attività economica arreca un danno significativo**:

- a) alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- b) all'**adattamento ai cambiamenti climatici**, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- c) all'**uso sostenibile e alla protezione delle acque** e delle risorse marine, se l'attività nuoce:
 - i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;
 - o ii) al buono stato ecologico delle acque marine;
- d) all'**economia circolare**, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
 - i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
 - ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - o iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- e) alla **prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento**, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- o f) alla **protezione e al ripristino della biodiversità** e degli ecosistemi, se l'attività:
 - i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;
 - ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

2. Nel valutare un'attività economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1, si tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.



Il Principio "Do Not Significant Harm" nel PNRR

Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. dnsh) pubblicato dal MEF

Mitigazione dei cambiamenti climatici

L'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra

produrre significative emissioni di gas ad effetto serra, tali da non permettere il contenimento dell'innalzamento delle temperature di 1,5 °C fino al 2030.

Sono pertanto escluse iniziative connesse con l'utilizzo di fonti fossili;

Adattamento ai cambiamenti climatici

L'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi

essere esposte agli eventuali rischi indotti dal cambiamento del Clima, quali ad es. innalzamento dei mari, siccità, alluvioni, esondazioni dei fiumi, nevicate abnormi;

Uso sostenibile e protezione delle acque

L'attività nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o al buono stato ecologico delle acque marine;

compromettere lo stato qualitativo delle risorse idriche con una indebita pressione sulla risorsa;

Transizione verso un'economia circolare

L'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti;

L'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti; quest'ultimo a lungo termine potrebbe causare un danno significativo all'ambiente

utilizzare in maniera inefficiente materiali e risorse naturali e produrre rifiuti pericolosi per i quali non è possibile il recupero;

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

L'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio.

introdurre sostanze pericolose, quali ad es. quelle elencate nell'Authorization List del Regolamento Reach e cioè del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

L'attività nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

compromettere i siti ricadenti nella rete Natura 2000.

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità.



Il principio del DNSH nel PNRR

Regolamento UE 852/2020

relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088



Prevede l'allegato tecnico della Tassonomia che riporta

- i parametri per valutare se le diverse attività economiche contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o causino danni significativi ad uno degli altri obiettivi.

- Si basa sul sistema europeo di classificazione delle attività economiche (NACE),

vengono quindi **individuare le attività che possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici**, identificando i settori che risultano cruciali per un'effettiva riduzione dell'inquinamento.

La Tassonomia è stata sviluppata con l'obiettivo di fornire uno strumento in grado di classificare in modo univoco le attività economiche al fine di aiutare investitori ed aziende nelle scelte su investimenti in attività sostenibili



Il principio del DNSH

La Tassonomia definisce una lista di attività economiche ambientalmente e socialmente sostenibili che soddisfano le seguenti condizioni:

1. **Contribuire positivamente ad almeno uno degli obiettivi ambientali definiti dalla Commissione Europea**

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici
2. Adattamento ai cambiamenti climatici
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche
4. Transizione verso un'economia circolare
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento
6. Ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

2. **Non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo**

DNSH

Il requisito DNSH prevede che l'attività che

- contribuisce
 - ad almeno a uno degli obiettivi
 - non deve arrecare un danno significativo a **nessuno dei gli altri 5 obiettivi**.
- Se l'attività non contribuisce** sostanzialmente a nessuno dei 6 obiettivi ambientali,
 - deve verificare il rispetto del principio DNSH per **tutti gli obiettivi**.

3. **Rispettare i criteri tecnici definiti**

4. **Essere in linea con garanzie sociali minime**



Il principio del DNSH

Per assicurare il rispetto di questo criterio **viene definito** un cosiddetto **tagging climatico** che si concretizza nella destinazione all'interno dei vari piani nazionali di almeno il 37 % delle risorse complessive a favore della transizione verde e della mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la biodiversità.



Gli interventi previsti dai PNRR nazionali **non devono arrecare nessun danno significativo all'ambiente**



Il PNRR deve includere interventi che concorrono per **il 37% delle risorse alla transizione ecologica**


- ❑ **Tutte le misure sono state valutate secondo il principio DNSH** e per alcune è stato necessario aggiungere degli elementi che permettessero di rispettarlo nell'attuazione degli interventi.
- ❑ Le misure per la transizione ecologica dovranno garantire il rispetto dei criteri di vaglio tecnico al fine di determinare un **contributo sostanziale per il raggiungimento di uno degli obiettivi ambientali.**

Coerentemente con le linee guida europee, **la valutazione tecnica ha stimato in una prospettiva a lungo termine, per ogni intervento finanziato, gli effetti diretti e indiretti attesi**, considerando tutte le fasi del suo ciclo di vita.



Il Principio "DNSH" nel PNRR

L'applicazione del principio "Do no significant harm" non riguarda solo la fase di programmazione del PNRR ma, come vedremo anche quella successiva attuativa.



Di fatto, anche per detto principio è possibile individuare un percorso circolare di programmazione attuazione controllo, ed eventualmente di attivazione di misure correttive riconducibile al cosiddetto «Ciclo di Deming»



Il Principio “DNSH” nel PNRR


Nella fase di predisposizione del PNRR, (sia essa riforma che investimento), l'Amministrazione titolare della misura (MINISTERO) ha compilato una scheda di autovalutazione (*template*), sottoposta all'approvazione della Commissione Europea

Tutte le misure inserite nei PNRR devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri dimostrarne il rispetto.

La valutazione DNSH è fatta misura per misura: non sul complesso del Piano, non sulla strategia di transizione verde


Il criterio di riferimento per la valutazione DNSH non è comparativo (rispetto alla situazione esistente) ma assoluto (rispetto a una situazione senza impatti ambientali negativi)

Nel *template*, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, l'Amministrazione ha dichiarato se, rispetto all'obiettivo, l'investimento o riforma di competenza:



Il Principio “DNSH” nel PNRR

le schede di auto-valutazione di conformità al DNSH sono basate *sull'albero delle decisioni* come esplicitato nella figura che segue



Il principio del DNSH nel PNRR

I Regimi

Quando un'attività **contribuisce sostanzialmente all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici**

REGIME 1

L'attività dovrà rispondere a **criteri più stringenti** per dimostrare il suo contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici

Quando un'attività **non contribuisce sostanzialmente all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici**

REGIME 2

L'attività dovrà implementare **criteri meno stringenti** per garantire il mero **rispetto del principio DNSH** per l'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici

Alcune schede tecniche possono rientrare in entrambi regimi, altre solo in uno dei due

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un **contributo sostanziale** (nella matrice evidenziato con **Regime 1**), deve soddisfare i seguenti criteri:

- Il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001.
- Le condizioni di emergenza e le eventuali condizioni di rilascio accidentale dovrebbero essere analizzate allo scopo di realizzare tutte le necessarie misure di mitigazione degli impatti. In particolare, quelli

I box blu all'interno dei **Vincoli DNSH delle schede tecniche** indicano i requisiti distinti da seguire in caso di Regime 1 e Regime 2 per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici



Le verifiche in corso di gestione del principio DHSN

Nella fase di attuazione del PNRR, l'**Amministrazione titolare** della misura dovrà dimostrare che essa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.

Detto riscontro dovrà essere effettuato in sede

- a) di monitoraggio
- b) di rendicontazione dei risultati degli interventi
- c) di verifica e controllo della spesa.



Le verifiche in corso di gestione del principio DSHN

Per assicurare il rispetto dei vincoli DSHN in fase di attuazione è opportuno che le **amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori**:

- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite **per esempio** l'adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola **milestone e target** il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSHN e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

In quest'ottica bisognerà introdurre precise avvertenze negli atti

- a) di programmazione della misura
- b) di collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi.

Inoltre, nei decreti di finanziamento (da parte delle amministrazioni titolari) e negli atti di gara (amministrazioni titolari e soggetti attuatori) dovranno

- esplicitare gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del dshn
- prevedere meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione



Le verifiche in corso di gestione del principio DSHN

Una volta attivati gli appalti, è opportuno che

- il **documento d'indirizzo alla progettazione** fornisca indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DSHN,
- i **documenti di progettazione, capitolato e disciplinare** dovrebbe riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile riportare nei SAL una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.



La guida operativa del principio DHSN

Al fine di assistere le amministrazioni nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, il MEF ha predisposto una apposita **“Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”**

La Guida è composta da:

- una mappatura** (tra investimenti del PNRR e le schede tecniche) delle singole misure del PNRR rispetto alle “aree di intervento” che hanno analoghe implicazioni in termini di vincoli DNSH (es. edilizia, cantieri, efficienza energetica)
- schede di autovalutazione dell’obiettivo** di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento contenenti l’autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH.
- schede tecniche relative a ciascuna “area di intervento”**, nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica
- check list di verifica e controllo** per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.
- appendice riassuntiva della Metodologia** per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici come da Framework dell’Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.



La guida operativa del principio DHSN

schede tecniche

1. Costruzione di nuovi edifici
2. Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali
3. Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche
4. Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario
5. Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici
6. Servizi informatici di hosting e cloud
7. Acquisto servizi per fiere e mostre
8. Data center
9. Acquisto di veicoli
10. Trasporto per acque interne e marittimo
11. Produzione di biometano
12. Produzione elettricità da pannelli solari
13. Produzione di elettricità da energia eolica
14. Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi
15. Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse
16. Produzione e stoccaggio di Idrogeno nei settori Hard to abate
17. Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi
18. Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclistica
19. Imboschimento
20. Coltivazione di colture perenni e non perenni
21. Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento
22. Mezzi di trasporto ferroviario per merci e passeggeri (interurbano)
23. Infrastrutture per il trasporto ferroviario
24. Realizzazione impianti trattamento acque reflue
25. Fabbricazione di apparecchi per la produzione idrogeno (elettrolizzatori e celle a combustibile)
26. Finanziamenti a impresa e ricerca
27. Ripristino ambientale delle zone umide
28. Collegamenti terrestri e illuminazione stradale
29. Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte

Sono stati individuati 30 cluster tassonomici, ossia attività economiche, in cui è possibile raggruppare gli interventi del PNRR



La guida operativa del principio DHSN

schede tecniche

Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud

L'Unione Europea ha redatto il Documento Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel quale definisce requisiti che i data server, le sale server dovranno avere per garantire il rispetto del Do No Significant Harm, reperibile, in lingua italiana all'indirizzo EU criteria - GPP - Environment - European Commission (europa.eu).
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

Nel documento citato sono pertanto descritti:

- I requisiti minimi che i fornitori di servizi di hosting e cloud dovranno rispettare, afferenti alle normative comunitarie sopra riportate (compresi RoHS, REACH, RAEE, Regolamento (UE) 2019/424...);
- Le modalità di verifica dei requisiti;
- Le clausole contrattuali per garantire l'attuazione.

Regime 2 MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Verifica ex ante

Le nuove apparecchiature IT acquistate per i data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono certificate secondo lo standard internazionale sull'efficienza energetica EnergyStar, o equivalente.

Oppure

I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management".

Mitigazione
Adattamento
Risorsa Idrica
Economia Circolare
Inquinamento
Biodiversità

Verifica ex post

L'adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l'attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) **deve essere verificata da una parte terza indipendente e deve essere svolto un audit almeno ogni tre anni.**



La guida operativa del principio DHSN

schede tecniche

Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud

Regime 2

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Non pertinente.

USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE
Non pertinente.

ECONOMIA CIRCOLARE

Mitigazione
Adattamento
Risorsa Idrica
Economia Circolare
Inquinamento
Biodiversità

Verifica ex ante

I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud hanno un piano di gestione dei rifiuti.

Inoltre:

- I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono in conformità con quanto descritto nel European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency ;

Oppure:

- I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono in grado di fornire le evidenze del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in vigore, in particolare il Regolamento (UE) 2019/424 e ss.m.i., la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss.m.i e la Direttiva 2011/65/EU.

Mitigazione
Adattamento
Risorsa Idrica
Economia Circolare
Inquinamento
Biodiversità

Verifica ex post

--



La guida operativa del principio DHSN

schede tecniche

Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud

Regime 2

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Mitigazione
Adattamento
Risorsa Idrica
Economia Circolare
Inquinamento
Biodiversità

Verifica ex ante

Fornire certificazione che i refrigeranti utilizzati nei sistemi di raffreddamento dei data center che ospitano i servizi di hosting e cloud siano conformi al Regolamento (ue) n. 517/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

- Certificazione delle apparecchiature dei data center in conformità con la direttiva sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (EU) 2011/65;

Verifica ex post

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

Non pertinente.

Mitigazione
Adattamento
Risorsa Idrica
Economia Circolare
Inquinamento
Biodiversità



La guida operativa del principio DHSN

schede tecniche

Le schede tecniche sono relative a ciascuna "area di intervento" e contengono

- i riferimenti normativi,
- i vincoli DNSH
- i possibili elementi di verifica

Esse si propongono di fornire alle amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori (tra cui gli enti locali),

- una sintesi delle informazioni operative e normative che identifichino i requisiti tassonomici,
- ossia i vincoli DNSH, per le attività che fanno parte degli interventi previsti dal Piano,
- incluse le eventuali caratteristiche di acquisto e le scelte sulle forniture.

Esse sono articolate nelle seguenti sezioni:

- A. **Codice NACE** di riferimento (se applicabile) delle attività economiche assimilabili a quelle previste dagli interventi del Piano
- B. **Campo di applicazione della scheda**, per inquadrare il tema trattato, le eventuali esclusioni specifiche e le eventuali altre schede Tecniche collegate.
- C. **Principio guida** che rappresenta il presupposto ambientale per il quale è necessario adottare la tassonomia; in questa sezione sono specificate le modalità previste per il contributo sostanziale, il cosiddetto Regime 1.
- D. **Vincoli DNSH** con gli elementi di verifica per dimostrare il rispetto dei principi richiesti dalla Tassonomia ambientale del Reg. UE/852/2020, **per ciascuno dei sei obiettivi ambientali**
- E. Perché i vincoli relativi a ciascuno dei sei obiettivi ambientali (es. mitigazione, adattamento, protezione acque) sia nella "fase di realizzazione" sia nella "fase di esercizio" dell'investimento in oggetto.
- F. **Normativa di riferimento DNSH comunitaria e nazionale**, con evidenziate le specificità introdotte dal Regolamento sulla tassonomia e i relativi Atti Delegati.



La guida operativa del principio DSHN

La Check list di controllo

La guida operativa oltre alle schede tecniche riporta in allegato per ciascuna di esse **una apposita check list contenente una sintesi dei controlli** richiesti per dimostrare la conformità ai principi DSHN.

Le check list sono volte a permettere alle stazioni appaltanti di identificare gli elementi preliminari e successivi che permettono la verifica del principio DSHN per ciascun obiettivo ambientale e che pertanto dovranno essere disponibili nell'ambito dell'iniziativa.

La check list è strutturata

- in più punti di controllo,
- a cui sono associate tre risposte possibili (si/no/n.a.)
- e a cui è stato aggiunto un campo note al fine di consentire alle Amministrazioni di proporre le loro osservazioni qualora ritenessero le opzioni proposte non esaustive.

Per le schede tecniche che descrivono attività economiche in cui è presente il doppio regime, contributo sostanziale o semplice DSHN, la check list contiene, diversificandoli, i rispettivi elementi di verifica



La guida operativa del principio DSHN

La Check list di controllo

relativa alla scheda 6 – Servizi informatici di hosting e cloud

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (SI/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
		<i>I punti 1,2 e 3 sono alternativi</i>		
	1	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono in conformità con quanto descritto nel European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency?		
	2	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono in conformità con le pratiche attese descritte nelle Best Practices Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency » 2021 (JRC) ?		
	3	I data center sui quali riposano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management". ?	regime semplificato	
	4	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud hanno un piano di gestione dei rifiuti?		
Ex-ante		<i>Nel caso in cui non fossero validati i punti 1 e 2, rispettare il criterio al punto 5</i>		
	5	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono in grado di fornire le evidenze del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in vigore, in particolare il Regolamento (UE) 2019/424 e ss.m.i., la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss.m.i e la Direttiva 2011/65/EU?		
	6	E' confermato che i refrigeranti utilizzati nei sistemi di raffreddamento dei data center che ospitano i servizi di hosting e cloud siano conformi al Regolamento (ue) n. 517/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006?		
	7	E' disponibile la certificazione delle apparecchiature dei data center in conformità con la direttiva sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (EU) 2011/65?		
Ex-post	8	L'adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l'attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part		



La guida operativa del principio DHNSN

La Check list di controllo

relativa alla scheda 6 – Servizi informatici di hosting e cloud

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (S/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)	
<i>In un primo momento l'elemento di verifica al punto 0.1 rimpiazzerà gli elementi di verifica ai punti 1, 2 e 3</i>					
	0.1	Le nuove apparecchiature IT acquistate per i data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono certificate secondo lo standard internazionale sull'efficienza energetica EnergyStar, o equivalente?			
<i>I punti 1,2 e 3 sono alternativi</i>					
Ex-ante	1	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono stati svolti degli studi di fattibilità per l'implementazione e il rispetto di tutte le "pratiche attese" incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati e hanno attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5?			
	2	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management"?			
	3	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud rispettano i Criteri dell'UE i criteri generali in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud?			
	4	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud hanno un piano di gestione dei rifiuti?			
	<i>Nel caso in cui non fossero validati i punti 1 e 2, rispondere al punto 5</i>				
	5	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono in grado di fornire le evidenze del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in vigore, in particolare il Regolamento (UE) 2019/424 e ss.m.i., la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss.m.i e la Direttiva 2011/65/EU?			
6	E' confermato che i refrigeranti utilizzati nei sistemi di raffreddamento dei data center che ospitano i servizi di hosting e cloud siano conformi al Regolamento (ue) n. 517/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006?				




La guida operativa del principio DHNSN

Evidenze a supporto: documenti da verificare per rispondere alla Checklist

Il rispetto dei vincoli DNSH è sancito attraverso

- i) autocertificazione, mediante compilazione della Checklist di Controllo che riassume tutti gli elementi di verifica
- ii) ottenimento e corretta archiviazione di tutta la documentazione richiesta dalla specificità della misura.



Fonte Mef

I beneficiari dovranno essere avvertiti delle loro responsabilità connesse all'ottenimento della documentazione citata e della relativa archiviazione.

L'autocertificazione (checklist) e la documentazione dovrà essere resa disponibile agli organi di controllo nazionali ed europei (es. **audit della Commissione UE**)



PNRR Italia : Assenza doppio finanziamento



Principio assenza doppio finanziamento

Il principio del doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, **prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.**

Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno.



Da un punto di vista normativo, il principio, enunciato nell'art. 191 del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, trova riscontri

- nella regolamentazione europea e nazionale del ciclo di programmazione 2014-2020
- nella regolamentazione
 - che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)
 - e in quelle attuative del *Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*.



Principio assenza doppio finanziamento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Programmazione europea 2014/2020

la norma generale sull'ammissibilità delle spese contenuta nel Regolamento recante le disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (**art. 65 del Regolamento (UE) 2013/1303**, in tema di ammissibilità della spesa, al paragrafo 11) stabilisce che "un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma".

Programmazione europea 2021/2027

il Regolamento recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi strutturali (**Regolamento (UE) 2021/1060**) menziona il doppio finanziamento **nei considerando (il n. 49 e il n. 52)**, ribadendone il divieto e la necessità di stabilire condizioni specifiche che lo impediscano pur contemplando la possibilità di cumulare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione.

RRF e PNRR

L'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 prevede che "i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo". Il cumulo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento dell'UE (fondi strutturali e PNRR) è quindi consentito, a patto che queste non coprano gli stessi costi.

Il Considerando 62 dello stesso regolamento specifica che: "per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione".



Principio assenza doppio finanziamento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

Il **Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22**, all'art. 2, comma 5, con riferimento all'ammissibilità delle spese riguardanti un'operazione sostenuta da uno o più fondi SIE o da uno o più programmi o strumenti dell'Unione, **richiama le stesse disposizioni di cui all'art. 65, par. 11 del Reg. 1303/2013 citato**.

La circolare MEF del 14 ottobre 2021, n.21,

recante le *Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR* annovera, **tra gli obblighi da rispettare** per tutti i progetti finanziati dal PNRR, **l'assenza di doppio finanziamento**, definito come "una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale".

Risulta, pertanto, ammissibile il cumulo di diverse fonti di finanziamento per costi diversi del medesimo progetto.



Tale possibilità, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento, è stata da ultimo ribadita dalla **circolare MEF del 31 dicembre 2021, n. 33** concernente chiarimenti sull'addizionalità, il finanziamento complementare e obbligo di assenza del doppio finanziamento.

Con tale provvedimento la Ragioneria dello Stato, nel richiamare i due principi portanti della normativa europea, il divieto di doppio finanziamento e il cumulo dei finanziamenti, **chiarisce che, fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, purché si tenga conto dei limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quelli riferiti agli aiuti di stato.**



Principio assenza doppio finanziamento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La circolare MEF del 14 ottobre 2021, n.21 detta anche indicazioni di carattere operativo relative alla fase di redazione degli avvisi pubblici e delle Leggi di finanziamento,

Indicazioni per assenza doppio finanziamento negli Avvisi (Istruzioni tecniche Circolare MEF 21/2021)

Sezione Avviso	Indicazioni
Sezione 1 – Finalità e ambito di applicazione	Fare riferimento ai principi PNRR a cui gli avvisi e i progetti devono ispirarsi
Sezione 7 – Criteri di ammissibilità	Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art.9 del Reg. RRF 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. A tale prescrizione deve aggiungersi il divieto di duplicazione rispetto a risorse ordinarie da Bilancio statale
Sezione 11 – Modalità di valutazione e approvazione della domanda	Prevedere negli atti di rendicontazione del progetto una dichiarazione di assenza di doppio finanziamento dell'investimento e delle relative spese
Sezione 19 – Meccanismi sanzionatori	Indicare le iniziative poste in essere per prevenire, correggere e sanzionare eventuali casi di doppio finanziamento pubblico degli interventi



Principio assenza doppio finanziamento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La circolare MEF del 14 ottobre 2021, n.21 detta anche indicazioni di carattere operativo relative alla fase di redazione degli avvisi pubblici e delle Leggi di finanziamento,

Indicazioni per assenza doppio finanziamento in Leggi di finanziamento (Istruzioni tecniche Circolare MEF 21/2021)

Fase di riferimento	Indicazioni
FASE 1 – Finanziamento	Fare riferimento ai principi PNRR a cui gli avvisi e i progetti devono ispirarsi
FASE 2 – Criteri di ammissibilità degli interventi	Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art.9 del Reg. (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione
FASE 3 – Selezione dei beneficiari e modalità di erogazione delle risorse	Prevedere negli atti di rendicontazione del progetto una dichiarazione di assenza di doppio finanziamento dell'investimento e delle relative spese
FASE 4 – Erogazione risorse ai beneficiari	Indicare le iniziative poste in essere per prevenire, correggere e sanzionare eventuali casi di doppio finanziamento pubblico degli interventi



PNRR Italia : rispetto della parità di genere e dell'equità intergenerazionale



Principio parità di genere ed intergenerazionale

Il Dispositivo per la ripresa e resilienza **richiede anche**

- **un impegno sostenuto per promuovere**
 - **le pari opportunità di genere**
 - **e politiche per i giovani,**
- senza tuttavia riservare a tali esigenze quote di risorse,
- ma richiedendo agli Stati membri di volgere un'attenzione specifica ai divari tra uomini e donne e alle disuguaglianze intergenerazionali



Principio parità di genere

Tavola 1 - Quadro sintetico di alcune strategie sulla promozione delle pari opportunità di genere

Documenti	Strategie e politiche di promozione delle pari opportunità di genere	Documenti	Strategie e politiche di promozione delle pari opportunità di genere
Trattato di Maastricht, 1992	Con il Protocollo sulla politica sociale (allegato al Trattato) viene sancita la legittimità delle discriminazioni positive per favorire il lavoro femminile	Trattato di Lisbona, 2007	Conferma la parità uomo – donna come obiettivo fondamentale e sancisce l'impegno ad utilizzare una prospettiva di genere in tutte le attività dell'Unione
Trattato di Amsterdam, 1997	Agli articoli 2 e 3 si riconosce la parità di opportunità tra uomini e donne come obiettivo fondamentale dell'Unione, che deve guidare ed essere incorporato in tutte le politiche dell'UE. Lo stesso Trattato, all'articolo 41, oltre a ribadire il concetto di parità retributiva prevede anche l'emanazione da parte del Consiglio di successive disposizioni in tema di pari opportunità e introduce, con una specifica clausola rivolta agli Stati membri, la possibilità di adottare politiche discriminatorie a favore delle donne per ridurre il divario di genere	Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019	La strategia definisce le azioni da intraprendere a livello europeo, nazionale, regionale e locale per continuare a promuovere la parità di genere per: Aumentare la partecipazione femminile al mercato del lavoro e la pari indipendenza economica di donne e uomini; Ridurre il divario retributivo, salariale e pensionistico di genere; promuovere la parità tra donne e uomini nel processo decisionale; combattere la violenza di genere e proteggere e sostenere le vittime.
Beijing Platform for Action, 1995	La Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne ha adottato la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma d'Azione per l'Uguaglianza, lo Sviluppo e la Pace (BPfA): riafferma il principio fondamentale per cui i diritti umani delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali; promuove e protegge il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne per tutta la vita	Strategia Europa 2020	La strategia definisce le azioni da intraprendere a livello europeo, nazionale, regionale e locale per continuare a promuovere la parità di genere per: Aumentare la partecipazione femminile al mercato del lavoro e la pari indipendenza economica di donne e uomini; Ridurre il divario retributivo, salariale e pensionistico di genere; promuovere la parità tra donne e uomini nel processo decisionale; combattere la violenza di genere e proteggere e sostenere le vittime.
La Strategia di Barcellona 2002	La strategia rafforza le politiche per l'occupazione delle donne, il Consiglio invita gli Stati membri a "[...] rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e ad adoperarsi, tenendo conto della domanda di strutture per l'infanzia e in linea con i modelli nazionali di offerta". Gli obiettivi stabilivano che gli Stati membri avrebbero dovuto, entro il 2010, fornire assistenza all'infanzia almeno a: 90 per cento dei bambini tra i 3 anni e l'età della scuola dell'obbligo, e 33 per cento dei bambini sotto i 3 anni.	Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato al summit di Gothenborg 2021	Il pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce una serie di principi e diritti per sostenere mercati del lavoro e sistemi di welfare equi e ben funzionanti. Il pilastro ha 20 principi chiave, che rientrano in una delle tre grandi categorie: Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; Condizioni di lavoro eque; Protezione sociale e inclusione. Il pilastro dispone di un proprio strumento di monitoraggio, il quadro di valutazione sociale, che tiene traccia delle prestazioni degli Stati membri



Principio parità di genere

Figura 1 - Cluster dei Paesi europei relativamente ai divari di genere

Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile

Goal 5: raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze, tema trasversale a tutti gli Obiettivi dell'Agenda 2030

Strategia per la parità di genere 2020-2025 adottata dalla Commissione europea a marzo 2020

La strategia presenta gli obiettivi e le azioni volte a compiere progressi significativi entro il 2025 verso un'Europa garante della parità di genere. Gli obiettivi principali sono porre fine alla violenza di genere, combattere gli stereotipi sessisti, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale e nella politica. La strategia persegue il duplice approccio dell'integrazione della dimensione di genere combinata con azioni mirate. Tra i primi obiettivi della strategia la Commissione ha proposto, entro la fine del 2020, misure vincolanti in materia di trasparenza salariale.



Con tecnologia Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

- Paesi con divari di genere più contenuti
- Paesi con situazione di generale difficoltà per le donne
- Paesi con situazioni di più grave difficoltà per le madri



Principio parità intergenerazionale

Tavola 2 - Quadro sintetico delle politiche dell'Unione europea per la promozione dei giovani

Documenti	Strategie e politiche di promozione per i giovani		
Strategia Europa 2020	Avviata nel 2010, ha per oggetto vari obiettivi per i giovani: riduzione dell'abbandono scolastico, l'aumento di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni che completano l'istruzione terziaria, misure a favore dell'istruzione e dell'occupazione.	Corpo europeo di solidarietà	Iniziativa avviata nel 2016 che consente ai giovani tra i 18 e i 35 anni di partecipare alle attività di solidarietà nel loro paese o all'estero nel quadro di un'attività di volontariato, di un tirocinio o di un contratto di lavoro
Raccomandazione della Commissione 2013/112/EU Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale	È la strategia sociale a lungo termine per sostenere i bambini e contribuire a mitigare gli effetti della crisi finanziaria ed economica globale. Fornisce orientamenti agli Stati membri dell'UE su come affrontare la povertà infantile e l'esclusione sociale attraverso misure quali il sostegno e le prestazioni familiari, l'assistenza all'infanzia di qualità e l'istruzione della prima infanzia. Per l'attuazione e il monitoraggio da parte degli Stati membri delle attività scaturite dalla Raccomandazione è stata realizzata la European Platform for Investing in Children (EPIC) , una piattaforma online che fornisce informazioni sulle politiche e diffonde pratiche innovative che hanno un impatto positivo su bambini e famiglie in un'ottica di cooperazione e <i>mutual learning</i> tra gli Stati membri.	Programma diritti dei minori	Afferma il forte impegno di tutte le istituzioni europee e di tutti gli Stati membri a favore della promozione, della protezione e del rispetto dei diritti dei minori in tutte le pertinenti politiche dell'UE, nonché la volontà di tradurre tale impegno in risultati concreti anche nel campo delle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali
Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 (adozione del consiglio del 2018)	Adottata nel 2018, dedica un'attenzione particolare alla: <ul style="list-style-type: none"> • promozione della partecipazione dei giovani alla vita civica e democratica; alla connessione tra loro i giovani di tutta Europa e del resto del mondo; • supporto dell'emancipazione dei giovani attraverso la qualità, l'innovazione e il riconoscimento dell'animazione socioeducativa. 	Garanzia per i giovani	Tale iniziativa consente ai giovani di vedersi proporre un impiego di qualità, di riprendere gli studi o di completare la formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dalla fine degli studi formali. In considerazione del successo della garanzia per i giovani, nel luglio 2020 la Commissione ha annunciato il rafforzamento della misura attraverso una proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani. La raccomandazione è stata adottata il 30 ottobre 2020.
Erasmus+	Programmi di spesa dell'Unione per la gioventù ed altre iniziative Volto a migliorare il livello delle competenze, a promuovere la partecipazione alla vita democratica e al mercato del lavoro, a favorire la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e la solidarietà, offre alla gioventù (studenti, tirocinanti e giovani lavoratori) l'opportunità di scoprire la diversità dell'Europa attraverso il suo patrimonio culturale	Youth4Regions	Rivolto a giovani giornalisti interessati alla politica regionale dell'Unione europea per consentirgli di beneficiare di una formazione su questioni europee e del tutoraggio da parte di giornalisti affermati, oltre all'opportunità di partecipare a viaggi stampa della Commissione negli Stati membri



Principio parità di genere ed intergenerazionale

Figura 2 - Cluster dei Paesi Europei relativamente alla condizione giovanile



Principio parità di genere ed intergenerazionale

Tavola 12 – Descrizione delle misure intraprese nei Paesi con situazione di generale difficoltà per le donne. (Punti di forza: maggiore propensione delle donne alle discipline STEM; discreto livello di occupazione delle madri con figli piccoli occupate rispetto a quelle senza figli. Punti di debolezza: bassa partecipazione delle donne al mercato del lavoro; gravi situazioni di povertà delle donne)

Paese	Misura/Sub Misura	Descrizione	Ambito di intervento
Italia	Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Il piano di investimento per la fascia 0-6 anni mira ad aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia mediante la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia, al fine di garantire un incremento dell'offerta educativa e delle fasce orarie disponibili per la fascia di età 0-6 anni, migliorando in tal modo la qualità dell'insegnamento. Ci si attende che la misura incoraggi la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e le sostenga nel conciliare vita familiare e professionale	Altre misure per favorire l'uguaglianza di genere
Italia	Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno	La misura mira a finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse aperte al territorio anche oltre l'orario scolastico.	
Italia	Investimento 2 - Sistema di certificazione della parità di genere	L'obiettivo di questa misura è garantire una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre il divario retributivo di genere	Politiche del lavoro
Italia	Investimento 5 - Creazione di imprese femminili	L'obiettivo di questa misura è contribuire a innalzare il livello di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e, in particolare, sostenere la partecipazione delle donne ad attività imprenditoriali.	
Italia	Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno	La misura mira a finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse aperte al territorio anche oltre l'orario scolastico.	contrasto al disagio



Principio parità di genere ed intergenerazionale

Tavola 16 - Descrizione delle misure intraprese nei Paesi con potenzialità per i giovani non adeguatamente sfruttate. (Punti di forza: Maggiori competenze (numeriche e digitali); Punti di debolezza: Occupazione giovanile al di sotto della media EU, Scarsa indipendenza economica dei giovani)

Paese	Misura/Sub Misura	Descrizione	Ambito di intervento
Italia	Investimento: Servizio Civile Digitale	L'investimento prevede la realizzazione di una rete di giovani volontari provenienti da contesti diversi di tutta Italia che aiuteranno gli utenti a rischio di esclusione digitale ad acquisire e migliorare le competenze digitali	Istruzione
Italia	Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico	La misura mira a garantire un livello adeguato in termini di competenze di base ad almeno 1 milione di studenti all'anno, nell'arco di quattro anni, anche per mezzo dello sviluppo di un portale nazionale formativo unico.	
Italia	Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)	La misura integra la riforma 1.2 (Riforma del sistema ITS) per potenziare l'offerta degli enti di formazione professionale terziaria (ITS).	
Italia	Investimento 1.6: Orientamento attivo nella transizione scuola-università	La misura mira a facilitare e incoraggiare il passaggio dalla scuola secondaria superiore all'università e a ridurre il numero di abbandoni universitari, contribuendo in tal modo all'aumento del numero dei laureati	
Italia	Investimento 1.7: Borse di studio per l'accesso all'università	L'obiettivo della misura è garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando l'accesso all'istruzione terziaria per gli studenti in difficoltà socioeconomiche e con un costo di opportunità relativamente elevato per gli studi avanzati a fronte di una transizione precoce verso il mercato del lavoro.	
Italia	Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi	La misura mira a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione.	
Italia	Investimento 3.4: Didattica e competenze universitarie avanzate	La misura mira a qualificare e innovare i percorsi universitari (e di dottorato), mediante tre obiettivi strategici: digitalizzazione, "cultura dell'innovazione" e internazionalizzazione.	
Italia	Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	L'investimento previsto mira a garantire un ampio accesso alle strutture abitative in modo che un numero ragionevole di studenti possa permettersi un'istruzione avanzata nel proprio ambito di studi e luogo	



Principio parità di genere ed intergenerazionale

Paese	Misura/Sub Misura	Descrizione	Ambito di intervento
		di preferenza, indipendentemente dal contesto socioeconomico di provenienza	
Italia	Investimento 4 - Servizio Civile Universale	L'obiettivo di questa misura è potenziare il Servizio Civile Universale al fine di <u>incrementare il numero di giovani</u> che compiono un percorso di apprendimento non formale e accrescere le loro conoscenze e competenze	
Italia	Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno	La misura mira a finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse aperte al territorio anche oltre l'orario scolastico.	
Italia	Investimento 1.3: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	La misura mira a potenziare le infrastrutture per lo sport e favorire le attività sportive. Ci si attende che il potenziamento dell'attività sportiva possa contrastare la dispersione scolastica, favorire l'inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali	
Italia	Investimento 3: Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore	La misura mira a promuovere il Terzo Settore nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e a fornire servizi socio-educativi ai minori in relazione alle disposizioni dell'accordo di partenariato per il periodo di programmazione 2021-2027 delle politiche europee di coesione.	Istruzione



IL CIRCUITO FINANZIARIO DEL PNRR :
UE – STATO – MINISTERI - ENTI LOCALI



Riferimenti normativi




Legge 30 dicembre 2020, n. 178 comma 1042

Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, **il primo da adottare entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, **sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse** di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037

Decreto del MEF 11 ottobre 2021 ad oggetto

“ Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1 comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.”



Riferimenti normativi

decreto legge 31 maggio 2021, n. 77

Art. 15 comma 2

Ad integrazione delle disposizioni riportate, sempre nell'ambito della costruzione di un sistema di rendicontazione contabile performante, finalizzato al rispetto della tempistica e dei contenuti del piano, nell'articolo 15, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, il legislatore chiarisce che *“Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”*.

il **Decreto ministeriale 11 ottobre 2021**, disciplina nei vari articoli :

- la gestione del fondo di rotazione di cui al comma 1037;
- le modalità di contabilizzazione degli interventi attraverso trasferimenti
 - o ai ministeri
 - o agli altri enti locali
- il sistema di erogazione degli acconti e dei saldi
- il sistema di rendicontazione alla Commissione europea
- il sistema dei controlli da attivare.



I fondi nel Bilancio Statale



D.M. 11 ottobre 2021

I fondi statali

L'articolo 1 prevede che le risorse PNRR, a cui sono da aggiungere anche quelle del Fondo Sviluppo e Coesione destinate ad interventi del PNRR, **siano versate, entro il 15 febbraio** di ciascun anno, distintamente per la parte relativa a contributi a fondo perduto o prestiti, **su due conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato** gestiti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR e precisamente,

- "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto" (n. 25091)
- "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito" (n. 25092)



ai sensi dell'articolo 2 del decreto, il finanziamento e l'erogazione delle risorse a ciascun intervento del PNRR, sarà effettuato sulla base delle richieste **presentate dalle rispettive Amministrazioni centrali titolari**, attestanti

lo stato di avanzamento finanziario

ed il grado di conseguimento dei relativi target e milestone,

in coerenza con i dati risultanti dal sistema informatico previsto anch'esso dalla legge di bilancio ed in particolare dal comma 1043 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.



D.M. 11 ottobre 2021

Accreditamento fondi Europei

L'articolo **5 al comma 1** prevede che le risorse, erogate dall'Unione europea in favore dell'Italia per la realizzazione del Next Generation EU, debbano essere accreditate sul conto corrente di tesoreria centrale n. 23211 intestato "Ministero del Tesoro-Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti CEE" gestito dall'IGRUE.

A sua volta l'IGRUE (struttura dipartimentale del MEF) provvede a versarle, tramite girofondo, sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio centrale del PNRR, sui due conti correnti di tesoreria intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di tenere distinte le due componenti del trasferimento e del prestito:

- Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto" (n. 25091);
- Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito" (n. 25092).



D.M. 11 ottobre 2021

Erogazioni delle Tranche di finanziamento

L'erogazione di somme da parte della Commissione Europea a valere sui fondi della Next Generation EU è **subordinata alla richiesta di pagamento da parte dello Stato Membro** da porre in essere secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241.

A tal fine il decreto prevede che sia il **Servizio Centrale per il PNRR a presentare** alla Commissione europea la **richiesta semestrale di pagamento** della quota di contributo a carico dell'Unione europea, corredata della situazione sul conseguimento dei *relativi target e milestone*, nonché dell'attestazione prevista nell'Annex III dell'Accordo di finanziamento sottoscritto con l'UE.

Le Amministrazioni titolari dell'intervento devono presentare al Servizio Centrale per il PNRR un'attestazione contenente i seguenti elementi:

- a) il **raggiungimento dei target e milestone** per gli interventi di competenza, stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza, fornendo la relativa documentazione;
- b) lo **stato di esecuzione finanziaria** degli interventi di competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui è stato assegnato un **marcatore climatico** positivo in base alla metodologia del regolamento RRF, in quanto contribuisce agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici;
- c) una **dichiarazione di gestione** debitamente firmata;
- d) una **sintesi degli esiti dei controlli effettuati** da parte dell'Amministrazione titolare dell'intervento, compresi i punti deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate.
- e) una **dichiarazione attestante** il rispetto delle condizioni collegate al principio del **DSNH** (Do No Significant Harm) previsto dall'articolo 17 del sistema di "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852), secondo quanto dichiarato dalle stesse nelle schede di valutazione trasmesse alla Commissione europea come parte integrante del PNRR.



L'erogazione dei Fondi



D.M. 11 ottobre 2021

Erogazione delle risorse disponibili

Il Servizio centrale per il PNRR presso il MEF provvede a **rendere disponibili** le risorse alle Amministrazioni Centrali con le seguenti modalità:

- **anticipazione** fino ad un **massimo del 10 per cento** del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa
- **una o più quote intermedie**, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del **90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento**, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle Amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico
- **una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo** della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.




D.M. 11 ottobre 2021

Modalità di erogazione

Le somme relative sia alla prima anticipazione sia quelle correlate a stati di avanzamento o allo stato finale possono essere trasferite

- **direttamente alle Amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione** dei singoli progetti su indicazione delle Amministrazioni titolari.



- ovvero alle **Amministrazioni titolari di interventi** su apposite contabilità speciali da aprire presso la tesoreria dello Stato intestate alle medesime Amministrazioni.



Norme di contabilizzazione



D.M. 11 ottobre 2021

Modalità di erogazione

Nel caso in cui gli interventi previsti dal PNRR vedono come soggetti attuatori

- le Regioni,
- le Province autonome
- e/o altri Enti locali (Province, Comuni, Città metropolitane, ecc.),
- o siano realizzati per il tramite di altre Amministrazioni o Enti pubblici, comprese le società partecipate,

il comma 4 **dell'articolo 3 del decreto prevede che le risorse siano trasferite**

- *“sui rispettivi conti di Tesoreria Unica per gli Enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n. 720”*
- e dunque sui conti degli enti locali e regionali che, poi, con proprio provvedimento provvederanno a stornare le risorse agli enti e società di cui si avvalgono.



D.M. 11 ottobre 2021

Modalità di contabilizzazione

Gli enti locali ed i loro organismi strumentali provvedono ad **applicare le disposizioni contabili vigenti** e disciplinate dal D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, **con alcune “facilitazioni”** già approvate dal D. L. 77/2021 e ribadite nel decreto in esame nel comma 2 dell'articolo 3.

D.L. 77/2021 art. 15



Al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, le risorse trasferite a tale titolo agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali possono essere:

- utilizzate in deroga ai limiti previsti **dall'articolo 1, commi 897 e 898**, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- accertate sulla base delle delibere di riparto o assegnazione**, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante. **Tali accertamenti sono imputati all'esercizio di esigibilità indicato nella delibera di riparto o di assegnazione.**



D.M. 11 ottobre 2021

Modalità di contabilizzazione

Al fine di avere contezza e facilità di ricerca delle risorse assegnate e di quelle utilizzate per la realizzazione del PNRR, gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria devono, per ciascun intervento di cui sono attuatori, **accendere appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione** (nel caso di comune e provincia) o del bilancio finanziario gestionale (nel caso di regione) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.



Potrebbe essere utile sulla falsa riga di quanto fatto per le risorse covid assegnate alle regioni ed enti locali, al fine di distinguere le risorse assegnate dai vari ministeri, introdurre specifici codici obbligatori che faciliterebbe anche negli anni prossimi una attività di rendicontazione da parte degli enti e una eventuale attività di ispezione da parte degli organi che, in base al SIGECO saranno tenuti all'eventuale controllo.



FAQ 48 Arconet

Letta)

Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, **senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante**, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021).

Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse **gli enti possono procedere all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata**, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, **la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma.**

Se i **decreti prevedono l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale** dei SAL, le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento.



FAQ 48 Arconet

Letta)

L'articolo 2, comma 2, del DM 11 ottobre 2021 **prevede l'erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10%** del costo del singolo intervento, che è possibile incrementare ulteriormente in casi eccezionali debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento.

I trasferimenti versati in anticipo

- **sono accertati** con imputazione all'esercizio in cui è previsto **l'effettivo incasso**
- e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV.



FAQ 48 Arconet

Letta b) e c)

b) Alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, **le risorse accertate confluiscano nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate**, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo.

L'utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).

c) Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono

- **variare il bilancio fino al 31 dicembre** per iscrivere nuove o maggiori entrate,
- **stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate** (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011).
- Dal 2021 al 2026, gli enti locali **possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria** per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).



FAQ 48 Arconet

Letto d)

Al fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR, nell'ambito delle risorse disponibili, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR **possono chiedere anticipazioni** da destinare ai soggetti attuatori.

I soggetti attuatori contabilizzano le anticipazioni rese disponibili dal Servizio del PNRR come trasferimenti di risorse del PNRR.

Per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, **da contabilizzare come trasferimenti (non sono anticipazioni di liquidità).**

Se l'ente **riceve anticipazioni di risorse già accertate** sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi, deve reimputare l'accertamento già registrato all'esercizio in cui riceve l'anticipo.

Alle operazioni di reintegro delle anticipazioni erogate dal Servizio del PNRR provvedono le amministrazioni centrali titolari (art. 9, commi 6 e 7 del DL n 152/2021).



Monitoraggio e controllo



D.M. 11 ottobre 2021

Irregolarità

Al fine di procedere ad un costante monitoraggio degli interventi, l'**articolo 6** del decreto definisce i contenuti di un sistema informatico di supporto che dovrebbe

- censire i singoli interventi** del PNRR e Programmi che compongono l'iniziativa Next Generation EU,
- con la relativa **dotazione finanziaria**, a cui sono imputate le operazioni analitiche di assegnazione, a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e saldo effettuate dal Servizio Centrale per il PNRR,
- distintamente **per la quota di contributi a fondo perduto e per la quota di contributi a titolo di prestito**,
- nonché **i pagamenti o trasferimenti effettuati dalle Amministrazioni.**



D.M. 11 ottobre 2021

Irregolarità e recuperi

Al fine di evitare **irregolarità che potrebbero a loro volta comportare eventuali recuperi**, l'**articolo 8** del decreto fornisce alcune linee di indirizzo riguardanti le **AMMINISTRAZIONI CENTRALI**.

L'articolo infatti si limita a precisare che esse :

- **(comma 1)** debbano adottare ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi, irregolarità, conflitti di interesse, assicurando il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ed il conseguimento dei relativi target e milestone intermedi e finali, necessari a garantire il corrispondente rimborso delle spese da parte della Commissione Europea, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.
- **(comma 2)** provvedano a rimuovere/correggere eventuali irregolarità e/o non conformità rilevate nella fase di realizzazione dell'intervento, ovvero in esito ad audit, suscettibile di compromettere il raggiungimento degli obiettivi target e milestone intermedi e/o finali ed il rimborso delle spese da parte della Commissione europea;
- **(comma 3)** nel caso di persistenza della situazione di non regolarità nonché del mancato conseguimento dei target e milestone con impatto diretto sul rimborso delle spese da parte della Commissione europea, su richiesta del Servizio centrale del PNRR, provvedano a restituire gli importi eventualmente percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori;
- **(comma 4)** nel caso in cui le risorse **non possano essere recuperate nonostante l'Amministrazione titolare dell'intervento abbia attivato tutte le iniziative necessarie**, vedano l'importo in questione addebitato mediante compensazione con altre risorse dovute, prioritariamente:
 - o per interventi del PNRR,
 - o per altri programmi europei.



D.M. 11 ottobre 2021

CONTROLLI

L' Articolo 22 **Tutela degli interessi finanziari dell'Unione** del Regolamento **241/2021** prevede: *1. Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.*

Il D.L. 77/2021 all'Art. 9. (Attuazione degli interventi del PNRR) nei commi 3 e 4 , con riferimento ai soggetti attuatori (individuati nel comma 1 dello stesso articolo in Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali), prevede :

3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.



D.M. 11 ottobre 2021

CONTROLLI

In particolare

- agli interventi a titolarità delle **Amministrazioni centrali** si applica l'articolo 5, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, in base al quale sono soggetti a controllo preventivo i contratti passivi, le convenzioni, i decreti e gli altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea. Ai predetti interventi si applicano, altresì, gli articoli 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
- agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa Next generation EU a **titolarità o attuazione** di altre Amministrazioni dello Stato, organi di rilevanza costituzionale, **Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano Comuni, Province, Città metropolitane o altri Organismi pubblici** si applicano i controlli amministrativo contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

**Ci si riferisce, per gli enti locali
ai controlli previsti negli articoli 147 e seguenti del TUEL.**



Controlli enti locali

D. Lgs. 267/2000

Art. 147. (Tipologia dei controlli interni).

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente [168];
- e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.



Semplificazioni riguardanti gli appalti nella gestione del PNRR



Semplificazioni riguardanti gli appalti del PNRR

Il D. Lgs. 77/2021 introduce **un sistema semplificato** per la gestione degli appalti relativo alle opere, lavori, forniture del PNRR intervenendo su vari momenti della realizzazione ed esecuzione dell'appalto

- Ruolo del RUP
- Accelerazione tempi di stipulazione del contratto
- Procedura negoziata senza bando
- Appalto integrato con progetto di fattibilità
- Anticipazione somme al 30%
- Misure di trasparenza dei contratti
- Contenzioso amministrativo disposizioni
- Aggregazione dei comuni non capoluogo per le gare



Responsabile Unico del Procedimento

Il **comma 2 dell'art. 48 del DL n. 77/2021** stabilisce che sia nominato, per ogni procedura di acquisti PNRR, **un Responsabile Unico del Procedimento** il quale *“con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera”* ed **individua**, per differenti scaglioni di importo, i soggetti abilitati ad effettuare la verifica della progettazione.

Restano ferme le previsioni di cui all'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 sulle attività di verifica effettuata dai soggetti indicati da tale disposizione.

Il comma 2 dell'art. 48 non rinnova in modo sostanziale la disciplina considerato che:

- l'attività di verifica della progettazione continua ad essere svolta dai soggetti elencati dal Codice dei contratti all'art. 26;
- l'atto di validazione continua ad essere “sottoscritto” dal RUP (come già stabilito dall'art. 26, comma 8, del Codice dei contratti e ribadito dall'ANAC nelle Linee guida n. 3, Paragrafo 5.1, lett. L).



L'unica novità introdotta è la previsione per cui il RUP non si limita a “sottoscrivere” il provvedimento di validazione, bensì deve approvarlo con propria determinazione adeguatamente motivata.



Contratto...

Accelerazione sui tempi della stipulazione del contratto (art. 50, comma 2, del DL n. 77/2021),



Il potere sostitutivo, nei casi di inerzia del RUP, è esercitabile entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (60 gg), al fine proprio di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Il contratto diviene efficace con la stipulazione e **non trova applicazione** l'articolo 32, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, che sottopone il contratto alla **condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli** previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

La norma, infine, dispone che siano sempre inseriti nei documenti di gara

- il **premio di accelerazione**
- e **le penali per i ritardi**, entrambi da computarsi in deroga all'art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016, tra **lo 0,6 e l'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale e **la cui somma non può superare il 20% dello stesso**.




Procedura negoziata ...

Il comma 3 dell'art. 48 del DL n. 77/2021, per gli investimenti a valere su risorse PNRR, PNC e fondi strutturali, consente alle stazioni appaltanti di far uso della **procedura negoziata, svolta senza la pubblicazione del bando**, a norma dell'art. 63 del Codice dei contratti, **per ragioni di "urgenza"**.



quando cioè il rispetto dei termini procedurali, anche ridotti, previsti per lo svolgimento delle procedure ordinarie possa **"compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea"**.



elemento innovativo **estrema urgenza** sia incompatibile non solo con i termini "ordinari" delle procedure aperte e ristrette, ma anche con i termini "abbreviati" di queste ultime procedure



Appalto integrato con progetto di fattibilità

Per gli affidamenti delle opere finanziate dalle risorse del PNRR e del PNC, il **comma 5 dell'art. 48 D.L. 77/2021** stabilisce che **sia ammesso** l'affidamento “di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica” (PFTE)

Il MIMS ha chiarito che l'art. 48, c.5 “è una disposizione speciale a carattere derogatorio che non consente interpretazioni estensive”.

Il perimetro di applicazione della deroga è limitato, dunque, agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea al fine di “una realizzazione, in maniera spedita ed efficace, di opere ed interventi finanziati dall'Unione europea”.

Solo per questo tipo di interventi, precisa il Ministero, è “ammessa (anche) la possibilità di affidare la progettazione e l'esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica”.



L'affidamento dell'appalto integrato avviene

- mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta
- in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo.

In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo deve distinguere

- i corrispettivi richiesti per la progettazione definitiva,
- per la progettazione esecutiva e
- per la successiva esecuzione dei lavori.



Appalto integrato con progetto di fattibilità

Per il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, che sarà posto a base di gara, deve essere sempre convocata la conferenza di servizi prevista dall'art. 14, comma 3, della legge n. 241/1990.

Alla conferenza di servizi che viene indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adequare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

Entro cinque giorni dall'aggiudicazione, ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il RUP deve avviare le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.

Decorsi 30 giorni (termini per il c.d. silenzio assenso), il parere si intende reso favorevolmente.

L'articolo 6-bis del DL n. 152/2021 prevede che “al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.



Anticipazione fino al 30%

Il comma 1 dell'art. 48 stabilisce che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, la stazione appaltante può innalzare il valore **dell'anticipazione sul contratto dal 20% al 30%**, applicando l'art. 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'anticipazione

è applicabile **ad ogni tipologia contrattuale**

- lavori, servizi e forniture
- di importo sia superiore che inferiore alle soglie UE.

è consentita **anche nel caso** sia stata autorizzata la **“consegna in via d'urgenza”** dell'esecuzione del contratto (art. 91 del DL n. 18/2020).

La stazione appaltante corrisponde l'anticipazione, **calcolata sul valore del contratto, entro 15 giorni** dall'effettivo inizio della prestazione.

La richiesta dell'appaltatore deve essere **corredata da garanzia fideiussoria** di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.



Misure di trasparenza nei contratti

Per gli affidamenti a valere sulle risorse PNRR e PNC, l'articolo 53, comma 5, del DL n. 77/2021 interviene anche sui **principi in materia di trasparenza** disciplinati dall'articolo 29 del Codice dei contratti. In particolare, viene stabilito che:

- tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell'ANAC attraverso l'impiego di piattaforme informatiche interoperabili;
- le commissioni giudicatrici effettueranno la propria attività utilizzando, di norma, le piattaforme e gli strumenti informatici;
- la banca dati degli operatori economici è accorpata alla Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC;
- all'interno della nuova banca dati verrà istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara.



Contenzioso amministrativo

Il comma 4 dell'art. 48 del DL n. 77/2021 estende l'applicazione della **disciplina acceleratoria del processo amministrativo** (art. 125 del d.lgs. n. 104/2010), dettata con specifico riferimento alle controversie relative a infrastrutture strategiche, agli appalti pubblici finanziati con fondi del PNRR.

Il Giudice amministrativo, **in sede di pronuncia del provvedimento cautelare**, deve tener conto anche *“delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera”*.



Disposizioni riguardanti il personale



Disposizioni riguardanti il personale

Le disposizioni riguardanti il personale utilizzato nel PNRR sono

- D.L. 80/2021
- D.L. 152/2021
- Circolare 2/2022 MEF
- Circolare 6/2022 MEF



D.L. 80/2021: reclutamento personale

Art. 1 prevede che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR **possono porre a carico del PNRR** esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente **destinato a realizzare i progetti** di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.

con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base

Circolare n. 4/2022 RGS Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 -Indicazioni attuative

- Sono ammissibili a valere sul PNRR i costi riferiti alle unità di personale che saranno reclutate per le attività specificatamente destinate alla realizzazione dei progetti
- Non sono ammessi** costi di natura amministrativa, né di assistenza tecnica
- Ciascuna Amministrazione individua, in relazione ai progetti di competenza, il **fabbisogno di personale** necessario all'attuazione degli stessi.
- I relativi costi **possono essere imputati nel quadro economico** del progetto e rendicontati.
- I relativi **contratti di assunzione e/o supporto** possono essere **stipulati per un periodo complessivo non eccedente la durata di attuazione dei progetti**
- Tutta la **documentazione amministrativa** e contabile dovrà essere **conservata presso la singola Amministrazione** e resa disponibile per i controlli



Costi esclusi

ASSISTENZA TECNICA

Azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti

I costi per l'espletamento di tutte queste attività

NON POSSONO ESSERE IMPUTATI ALLE RISORSE DEL PNRR

ASSISTENZA TECNICA

attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni

NON possono formare oggetto di rendicontazione all'Unione europea.

Costi interni

Costi relativi all'espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR

essendo tali costi correntemente sostenuti dagli enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario devono essere posti a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni

Costi interni

Costi del personale, anche se assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività ordinarie, né per il rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR (es per attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo tipiche delle strutture di governance politico amministrativa)



Costi di personale ammissibili al PNRR

Punto 1 circolare 4/2022 RGS

- Spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti per nuove assunzioni a tempo determinato secondo quanto previsto dal DL n 80 del 2021
- Costi riferiti alle attività, **anche espletate da esperti esterni**, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti
 - incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria
 - collaudo tecnico-amministrativo
 - incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica
 - incarichi in commissioni giudicatrici
 - altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.

La Commissione europea, specifica che l'attività di supporto operativo alle strutture interne **può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto** »



Costi di personale ammissibili al PNRR

Punto 1 circolare 4/2022 RGS –valori soglia

Per ogni singola progettualità, **le spese di personale non potranno superare**

- le percentuali del relativo costo totale (IVA inclusa in quanto ammissibile)
- e dovranno rientrare **all'interno dei limiti massimi previsti**, per l'intera durata del progetto,
- per quattro fasce finanziarie di progetto

Valori in Euro

Fascia	Percentuale	Fascia finanziaria di progetto (costo totale ammesso a finanziamento)	Massimale costo personale da imputare al progetto
A	10	Fino a 5.000.000	250.000
B	5	da 5.000.001 fino a 15.000.000	600.000
C	4	da 15.000.001 a 50.000.000	1.500.000
D	3	da 50.000.001	3.000.000



Modalità di verifica dell'ammissibilità dei costi

Punto 2 circolare 4/2022 RGS

le **Amministrazioni centrali** titolari delle singole linee di intervento del PNRR, nel rispetto di quanto previsto dalla presente circolare, - all'interno dei bandi/avvisi pubblici e degli altri strumenti o disposizioni amministrative attraverso cui attivano i finanziamenti del PNRR e/o selezionano le proposte progettuali di competenza (avviso pubblico, legge di finanziamento, circolare, decreto ministeriale o direttoriale, accordo di cooperazione istituzionale, etc...) - **potranno stabilire specifiche modalità, condizioni e criteri in base ai quali le Amministrazioni titolari dei singoli progetti possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR.**

L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, **in tali casi**, dovrà **indicare puntualmente** nei dispositivi citati:

- le specifiche attività e il valore da assegnare alla voce costo del personale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 80/2021;
- i limiti in termini di percentuale rispetto al quadro economico dei progetti, anche eventualmente differenziandoli, con adeguata motivazione, per classi o categorie di progetti.



Disposizioni riguardanti l'incremento della capacità amministrativa



Supporto operativo alla realizzazione dei progetti PNRR

Le risorse PNRR possono essere utilizzate per finanziare l'**attivazione** di **strumenti** di **supporto tecnico-operativo**, finalizzati all'**implementazione** delle **progettualità** incluse nel Piano. In particolare:

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del **Decreto legge n. 80/2021** (Decreto «*Reclutamento*»), convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113, le Amministrazioni possono porre a carico del Piano le **spese** per il **reclutamento** di personale specificamente destinato a **realizzare i progetti** di cui hanno diretta titolarità (in fase di finalizzazione specifica Circolare). In base a detta norma:

L'investimento "**Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance**" ha l'obiettivo di accompagnare le riforme legislative con adeguate azioni di **supporto tecnico** a livello locale, per reingegnerizzare i processi in vista della loro digitalizzazione (Intervento di capacity building). Tale intervento:

consente l'assunzione temporanea di un gruppo di **1.000 esperti** da impiegare per tre anni a sostegno delle Amministrazioni nella **gestione** delle nuove **procedure di supporto operativo**

si attua attraverso il **conferimento di incarichi di collaborazione** a professionisti ed esperti, con competenze **tecnico-amministrative** o **trasversali** (es. economiche, giuridiche)

prevede la distribuzione degli esperti, nelle **Regioni** e negli **Enti locali**, sulla base di appositi Piani territoriali che individuano obiettivi, risorse da impiegare, modalità attuative, tempi e risultati previsti



Supporto operativo alla realizzazione dei progetti PNRR

Tra le azioni di rafforzamento finalizzate ad assicurare l'efficace e tempestiva **attuazione** degli **interventi** del **PNRR**, sono in fase di sottoscrizione apposite **convenzioni da parte RGS**, finanziate da **risorse nazionali**, con **società partecipate dallo Stato in base alle previsioni di 77/2021**.

Tali società svolgeranno, a beneficio delle **Amministrazioni centrali titolari di interventi** e dei **Soggetti attuatori**, attività di **Assistenza Tecnica**, volte a fornire **supporto** nello svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione del PNRR e dei relativi progetti (ad esempio attività di **progettazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione**).

supporto ai **Soggetti attuatori**, attraverso di attività di **help-desk** con la messa a disposizione di **esperti** particolarmente qualificati, anche settoriali, sulle specifiche **aree tematiche (policy)** connesse alla progettazione e attuazione degli interventi

supporto eventuale tramite **Task-force territoriali** dedicate, anche di carattere settoriale

CONSIP S.p.A. attiverà **strumenti avanzati di acquisto** che consentiranno di mettere a disposizione dei Soggetti attuatori (ivi compresi gli enti locali) specifici contratti con imprese selezionate con **procedure centralizzate** e funzionali alla più efficace realizzazione dei progetti, nonché servizi di formazione e supporto.

Tratto da [www. Italiadomani.it](http://www.Italiadomani.it)
Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.



Ulteriori strumenti per il rafforzamento della capacità amministrativa

In aggiunta al supporto tecnico-operativo fornito attraverso l'attivazione di esperti tramite il canale degli accordi quadro con Invitalia, CdP e Studiare Sviluppo per il tramite di Sogei, al fine di supportare i Comuni nel rafforzamento della propria capacità di progettazione e di realizzazione delle iniziative di interesse, sono previste **ulteriori forme di supporto tecnico - operativo** e di **rafforzamento della capacità amministrativa**. Tra questi si annoverano:

✓
**FONDI DI
PROGETTAZIONE**

✓
P.I.C.C.O.L.I.

✓
**TASK FORCE EDILIZIA
SCOLASTICA
(TFES)**

Tratto da [www. Italiadomani.it](http://www.Italiadomani.it)
Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.



Fondi di progettazione

Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia** e nei territori compresi nella mappatura delle aree interne è stato istituito dall'art. 12 del decreto legge 10 settembre 2021, n.121 il «**Fondo concorsi progettazioni e idee per la coesione territoriale**» a favore dei Comuni del Mezzogiorno e Aree urbane interne per rafforzare la capacità progettuale dei **Comuni** (fino a **30.000 abitanti**) ed incentivarne la partecipazione ai bandi attuativi del PNRR. L'Autorità di gestione del Fondo è la **Agenzia per la coesione territoriale (ACT)**. Le risorse saranno ripartite in favore degli Enti beneficiari con DPCM entro il 30 novembre 2021

- ❑ Dotazione complessiva di **123.515.175 €**
- ❑ Le risorse sono impegnate mediante la messa a **bando** di premi per **l'acquisizione di proposte progettuali**
- ❑ Ambizione di **rilanciare la progettazione territoriale**

Tratto da [www. Italiadomani.it](http://www.Italiadomani.it)
Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.



P.I.C.C.O.L.I.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica finanzia, nell'ambito del PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020, l'iniziativa «Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l'Innovazione Locale» (P.I.C.C.O.L.I.), rivolta ai "Piccoli Comuni". L'intervento è basato su azioni per il **rafforzamento** delle **capacità organizzative** e del **personale** per l'**adeguamento** alle dinamiche di **innovazione** e di **trasformazione digitale**, e per la **crescita** della **programmazione** e della **gestione** dell'**amministrazione** del territorio e dello **sviluppo locale**. Il Comune interessato presenta una manifestazione di interesse in forma singola o aggregata, indicando uno o più ambiti di intervento. Successivamente il dipartimento della funzione pubblica provvede alla valutazione delle manifestazioni pervenute e, in caso di esito positivo, il destinatario viene ammesso alla successiva fase di progettazione partecipata del piano di intervento. L'Avviso si è chiuso il 30 settembre 2021, mettendo a disposizione **22 milioni di €** per le diverse attività fino al 30 giugno 2023.

Ambito di intervento ammissibile:



Tratto da [www. Italiadomani.it](http://www.Italiadomani.it)
Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.



Task force edilizia scolastica (tfes)

Obiettivo di questo strumento è **sostenere, promuovere e accompagnare**, secondo criteri di efficacia ed efficienza, **programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione economica** attraverso l'affiancamento agli **Enti locali beneficiari di finanziamenti** per interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica.

La *Task Force* Edilizia Scolastica comprende presidi di **esperti** ingegneri e architetti, **selezionati** con procedura ad **evidenza pubblica**, con particolare *expertise* in materia di **appalti pubblici, progettazione edilizia** anche scolastica e **ricostruzione** post sisma.

Le squadre sono organizzate in gruppi di lavoro su **base regionale** che operano in stretta **collaborazione** con vari **soggetti istituzionali** (Regioni ed Enti locali proprietari degli edifici scolastici: Province, Città Metropolitane, Comuni) per garantire la **completa e tempestiva realizzazione** degli **interventi**

Mediante incontri presso le sedi degli enti locali e sopralluoghi presso gli edifici scolastici, la **TFES fornisce un supporto operativo** ai soggetti responsabili dell'attuazione al fine di:

rilevare eventuali **criticità** che impediscono o rallentano la tempestiva attuazione degli interventi

individuare possibili **soluzioni** per la rimozione degli ostacoli all'attuazione

facilitare il **collegamento** tra i vari livelli istituzionali

Tratto da [www. Italiadomani.it](http://www.Italiadomani.it)
Copyright © 2021 Italia domani All rights reserved.



Grazie

Materiale a cura del dott. E. D'Aristotile
Dirigente della Regione Abruzzo – Esperto di contabilità degli enti locali



Canale Telegram <https://t.me/contabilitaentilocali>

edaristotile@gmail.com

